

e-mail: sindacatofis@tiscalinet.it

Scuola

e

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Lavoro

Anno XXVI - Nuova Serie - N. 7 - 8 Settembre - Ottobre 2002

CNADSI

(Comitato Nazionale
Associazione Difesa Scuola
Italiana)

59° Convegno Nazionale

“Emendare oggi per salvare il domani”

Roma
18 Ottobre 2002

Sala “Marini”
della Camera dei Deputati

Mozione approvata pag. 4

BOLZANO - 6 ottobre 2002

VITTORIA!



pagina 5

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2 comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° - Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 26 settembre 2002

SI - PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 212

pagina 5

Lo Spoils-System

“L’intifada nella P.A.”

Nel nostro primo incontro con il ministro Moratti, era il 7 luglio 2001, ponemmo con forza alla luce di quanto si era verificato nelle nomine dell’ultimo anno al MIUR, il problema

Agostino Scaramuzzino

dello spoils-system. In altra pagina del giornale pubblichiamo le revoche e le nuove nomine, (alcune delle quali solo per cinque mesi), e si è in attesa che trascorrano gli ulteriori trenta giorni dal 6 ottobre, - previsti dalla legge - affinché, con la rotazione dei dirigenti di seconda fascia e con le eventuali nuove nomine (arriveranno!), l’operazione spoils-system possa dirsi momentaneamente conclusa. Diciamo momentaneamente perché il “totonominine” si riaprirà al MIUR inevitabilmente nei prossimi tre o quattro mesi (ecco la ragione degli incarichi a cinque mesi) quando si dovrà dar corso all’unificazione vera e propria delle strutture dei due ministeri (Istruzione e Università) ai sensi del regolamento (DPR) di prossima emanazione.

Sarebbe riduttivo parlare del nuovo sistema che presiede alla “vita” della pubblica amministrazione e non cogliere l’occasione per fare su di esso una qualche riflessione.

Lavorare nel pubblico (nello Stato) ha significato per generazioni un posto di lavoro sicuro, una retribuzione non eccezionale ma discreta e soprattutto una dignità professionale da tutti riconosciuta. Ciò era il frutto di una cultura condivisa che riconosceva all’impiegato statale un ruolo al servizio della collettività.

Dopo gli anni ‘60 l’attività amministrativa cominciò a risentire non solo della propria organizzazione interna ormai vetusta e superata ma soprattutto fu investita e permeata della cultura politica del momento dove l’attesa, la mediazione, i comportamenti ispirati al lassismo fecero sì che il servizio pubblico divenisse sinonimo di inefficienza.

Si è arrivati così agli inizi degli anni ‘90 dove il privato scoprì che vi era un mercato da conquistare, bisognava solo saper governare in modo intelligente questa deriva e il resto sarebbe venuto da solo. Ed in effetti così è stato, si è iniziato a dire che per alcuni settori, gli stessi servizi offerti dal pubblico potevano essere assicurati in forma migliore e con costi inferiori dai privati, e così sulla scia del-



D.I.R.S.T.A.T. - M.I.U.R.

- Comunicato stampa del 14 ottobre 2002
- Spoils - System al MIUR

pagina 2




L’insegnamento dell’italiano fuori dall’Italia pagina 3

A.D.I.L.T.
Associazione Docenti
Italiani Lingua Tedesca

A.ISP.I.-Scuola
Associazione Ispanisti
Italiani

Penalizzato l’insegnamento della lingua tedesca e spagnola nella sperimentazione avviata. pagina 2

Iniziative parlamentari



Istituzione del “Giorno della Libertà e dell’indipendenza dei popoli Europei - Riforma Universitaria pagina 7



Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Servizio per la Comunicazione

Progetto sulla Valutazione dell’Istruzione

Presentazione
Martedì, 15 ottobre 2002 pagina 5

FIS Federazione Italiana Scuola


Lettera al Ministro per il ripristino della numerazione unificata degli Atti del MIUR pagina 7



Il sistema educativo francese inverte la rotta

pagina 4

Per non dimenticare



pagina 3

DIRSTAT - MIUR

Comunicato stampa 14 ottobre 2002

La DIRSTAT Istruzione, Università e Ricerca ha chiesto, assieme alle altre sigle sindacali, un incontro al Ministro Letizia Moratti per affrontare il problema degli incarichi dirigenziali nella struttura.

La richiesta è resa necessaria a seguito delle voci, circolate con insistenza negli ultimi tempi, di conferimento di incarichi dirigenziali a dipendenti, per lo più sprovvisti dei necessari titoli, sotto le mentite spoglie di "esperti" e soprattutto senza alcun concorso. Ciò in pretesa applicazione della legge Frattini n. 145 del 24 luglio 2002 in base alla quale sarebbe possibile stipulare contratti a contenuto dirigenziale con soggetti in possesso di eccezionali doti professionali.

La DIRSTAT ha messo intanto in guardia l'Amministrazione sulla portata devastante di tali provvedimenti e sulle conseguenze nefaste che i medesimi potrebbero avere nella comunità di lavoro.

Il personale, infatti, interpreterebbe tal provvedimento non come riconoscimento di professionalità a seguito di una procedura concorsuale trasparente, ma semplicemente come atti di benevola compiacenza nei confronti di soggetti collocati in particolari e precostituite posizioni strategiche.

Il Ministro Moratti, dovrà pertanto rivolgere particolare attenzione alla questione, nonchè acquisire ogni documentato elemento d'informazione per discuterne con le Organizzazioni Sindacali.

Dirigenti ai quali è stato revocato l'incarico di Direttore Generale

- | | |
|--------------------------|--|
| 1) Riccio Silvana | (D.G. organizzazione dei servizi nel territorio) |
| 2) Midena Elisabetta | (D.G. Relazioni internazionali) |
| 3) Cammareri Giuseppe | (D.G. Status dello Studente) |
| 4) Paradisi Michele | (USR Toscana) |
| 5) Bertiglia M. Caterina | (USR Piemonte) |
| 6) Cuozzo Gaetano | (USR Liguria) |
| 7) Forte Bruno | (USR Friuli) |
| 8) Iodice Fabio | (USR Marche) |
| 9) Barbieri Emanuele | (USR Emilia-Romagna) |
| 10) Carmela Sergi | (USR Umbria) |
| 11) Giancola Pasquale | (USR Abruzzo) |
| 12) Calascibetta Michele | (USR Sicilia) |

USR - Ufficio Scolastico Regionale

Trasferimenti

- 1) **Franco Inglese** (da Direttore Generale dell'USR della Calabria a Direttore Generale della Basilicata)
2) **A. Maria Dominici** (da Direttore Generale dell'USR della Campania a Direttore generale dell'USR dell'Umbria)

Conferme

Giuseppe Fiori (Puglia); **Armando Pietrella** (Sardegna); **Mario Dutto** (Lombardia); **Enzo Martinelli** (Veneto)
Francesco De Sanctis (Lazio); **Giuseppe Boccarello** (Molise).

Nuovo assetto

Nominativo	Precedente incarico	Nuovo Incarico	Ruolo	Durata
1 Dott. Pasquale CAPO	Capo Dipartimento dello sviluppo per l'istruzione e Dipartimento per i servizi	Confermato	I Fascia	3 anni
2 Dr. Bruno PAGNANI	Vice Capo di Gabinetto	Direttore Generale per l'organizzazione servizi nel territorio	II Fascia	5 mesi
3 Dott. Antonio ZUCARO	Direttore Generale del personale della scuola e dell'amministrazione	Confermato	I Fascia	5 mesi
4 Dott.ssa Maria Grazia NARDIELLO	Direttore Generale per l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per i percorsi integrati	Confermato	I Fascia	5 mesi
5 Dott.ssa Maria MOIOLI	Consigliere del Ministro per la parità	Dir. Gen. per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie	Esp. est.	2 anni
6 Dott. Silvio CRISCUOLI	Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici	Confermato	II Fascia	5 mesi
7 Dott. Giuseppe COSENTINO	Direttore Generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola	Confermato	I Fascia	5 mesi
8 Dr. Antonio GIUNTA LA SPADA	vice Direttore Gen. relazioni internazionali	Dir. Gen. per le relazioni internazionali	II Fascia	5 mesi
9 Dr. Maria Domenica TESTA	Capo del Servizio per gli affari economico-finanziari	Confermato	I Fascia	5 mesi
10 Dott. Alessandro MUSUMECI	Consigliere del Ministro	Dir. del Serv. per l'autonomia informatica e l'innovazione tecnologica	Esp. est.	2 anni
11 Dott. Roberto PESENTI	Capo del Servizio per la comunicazione	Confermato	Esp. est.	3 anni
12 Dott. Armando PIETRELLA	Dir. dell'Uff. scolastico regionale per le Marche	Confermato	II Fascia	2 anni
13 Dott. Michele DE GREGORIO	Dirigente C.S.A. di Ancona	Dir. dell'Uff. scol. reg. per la Sardegna	II Fascia	2 anni
14 Dott. Cesare ANGOTTI	Dirigente C.S.A. di Prato	Dir. dell'Uff. scol. reg. per la Toscana	I Fascia	2 anni
15 Dott. Pier Giorgio CATALDI	Vice Dir. Gen. Org.serv. terr.	Dir. Uff. scol. reg. per il Friuli Ven. Giulia	II Fascia	2 anni
16 Dott. Giuseppe FIORI	Dir. dell'Uff. scolastico regionale per la Puglia	Confermato	II Fascia	2 anni
17 Dr. Luigi CATALANO	Dirigente ufficio 1° comunicazione	Dir. dell'Uff. scol. reg. per il Piemonte	II Fascia	2 anni
18 Dr. Alberto BOTTINO	vice direttore Gen. Uff. scol. reg. Basilicata	Dir. dell'Uff. scol. reg. per la Campania	II Fascia	2 anni
19 Dr. Anna Maria DOMINICI	Direttore gen. USR Campania	Dir. dell'Uff. reg. per l'Umbria	II Fascia	2 anni
20 Dott. Ugo PANETTA	Vice Dirett. Gen. ordinamenti scolastici	Dir. dell'Uff. scol. reg. per la Calabria	II Fascia	2 anni
21 Dott.ssa Lucrezia STELLACCI	Dirigente CSA di Rimini	Dir. dell'Uff. scol. reg. per l'Emilia Romagna	II Fascia	2 anni
22 Dott. Franco INGLESE	Dirett. gen. USR Calabria	Dir. dell'Uff. scol. reg. per la Basilicata	II Fascia	2 anni
23 Dott. Guido DI STEFANO	Dirigente CSA Palermo	Dir. dell'Uff. scol. reg. per la Sicilia	II Fascia	2 anni
24 Dott. Mario Giacomo DUTTO	Dir. Uff. scol. reg. per la Lombardia	Confermato	I Fascia	2 anni
25 Dott. Attilio MASSARA	Dirigente CSA di Savona	Dir. dell'Uff. scol. reg. per la Liguria	II Fascia	2 anni
26 Dott. Nino SANTILLI	Capo Segreteria Ministro Moratti	Dir. dell'Uff. scol. reg. per l'Abruzzo	II Fascia	2 anni
27 Dott. Francesco DE SANCTIS	Dir. dell'Uff. scolastico regionale per il Lazio	Confermato	II Fascia	2 anni
28 Dott. Enzo MARTINELLI	Dir. dell'Uff. scolastico regionale per il Veneto	Confermato	II Fascia	31/5/2004
29 Dott. Giuseppe BOCCARELLO	Dir. dell'Uff. scolastico regionale per il Molise	Confermato	II Fascia	2 anni

CSA - ex Provveditorato

Esp. est. = Esperto esterno

Una gara di appalto al MIUR da 5.000.000 Euro con qualche interrogativo

Il Ministro Moratti su sollecitazione del collega di governo Tremonti, continua "la crociata" per i tagli alle spese. Sono sotto gli occhi di tutti le misure varate fin dallo scorso anno (reiterate quest'anno) per la riduzione delle cattedre e degli insegnanti di sostegno. Mentre si è in attesa della quantificazione delle risorse per il rinnovo del contratto scuola vi è da osservare che il Ministro Moratti non si è attenuto allo stesso criterio del risparmio per quanto riguarda una gara fino al valore di 5.000.000 di euro (Cinquemilioni) con la quale "affidare ad una ditta specializzata una campagna di comunicazione e informazione integrata finalizzata a favorire la conoscenza dei processi di innovazione in corso al MIUR".

Tutto questo impiego di danaro pubblico (sarebbe meglio parlare di spreco in questo momento) vien fatto per perseguire fini sicuramente non di primaria importanza. D'altra parte, il ministero da più di due anni dispone di personale senza precise mansioni (parcheggiato) in attesa di essere utilizzato in una struttura che ancora tarda ad essere costituita (unificazione dei due Ministeri). Naturalmente si continua a dire che è necessario fare economie ed allora ci chiediamo perchè non ricorrere a queste risorse umane a disposizione ed impiegare una somma così ingente per altri fini?

Pubblichiamo la lettera che l'associazione insegnanti di lingua tedesca (ADILT) e l'Associazione Ispanisti scuola (AISPI-scuola) hanno inviato al ministro Moratti affinché modificasse l'indicazione della bozza di decreto sulla sperimentazione (24 luglio) che prevedeva per l'insegnamento della lingua straniera solo l'Inglese anziché di una delle quattro lingue più parlate nella Comunità (francese, inglese, spagnolo, tedesco). E' appena il caso di osservare che nonostante il Ministro e il sottosegretario Aprea ad ogni piè sospinto affermino che è necessario dare più spazio alle famiglie nelle scelte del processo educativo, nella pratica tale scelta si impone con una direttiva centralista.

A.D.I.L.T.
Associazione Docenti
Italiani Lingua Tedesca

A.ISP.I.-Scuola
Associazione Ispanisti
Italiani

Roma 10 settembre '02

Oggetto: Insegnamento Lingua Straniera (L2) nelle scuole elementari che avviano la sperimentazione di cui al DDL N. 1306

Al Ministro del MIUR
Letizia Moratti

All'Addetto Culturale
dell'Ambasciata di Germania
Dott.ssa Betina Kern

Al Presidente della
VII Commissione
Sen. Franco Asciutti

Al Consejero de Educacion
dell'Ambasciata di Spagna
Dott. Angel Maria Sainz

Ai Gruppi Parlamentari
del Senato della Repubblica

p.c. ANILS/LEND/TESOL ITALY

E' noto alla S.V. come in questi giorni, molte scuole elementari si sono proposte per l'avvio della sperimentazione di cui al DDL n.1306 attualmente all'esame della VII Commissione permanente del Senato.

Le scriventi Laura Stame e Maria Luisa Ietti n.q. di Presidenti rispettivamente dell'ADILT (Docenti Italiani Lingua Tedesca) e dell'A.ISP.I.-Scuola (Associazione Ispanisti Italiani della Scuola) hanno con rammarico dovuto prendere atto che in costanza del processo di riforma dell'ordinamento scolastico si è in presenza di una modifica "silenziosa" ma sostanziale dell'insegnamento della Lingua Straniera nella scuola elementare con riferimento al "privilegio" che viene accordato senza alcun riscontro didattico, all'insegnamento della lingua inglese. Infatti, nella bozza del Decreto sul Progetto Nazionale per l'avvio della sperimentazione, che anticipa i tempi previsti dal DDL n.1306, mentre indica all'art.2 punto 6. l'insegnamento della lingua straniera, precisa poi, tra parentesi, che questa dovrà essere quella inglese.

Nel merito di tale indicazione specifica (imposizione) è appena il caso di osservare che la Legge 5 giugno 1990 n. 148, che riguarda la Riforma dell'Ordinamento della Scuola Elementare, precisa all'art. 10 comma 1 che nelle sopraccitate scuole è impartito "l'insegnamento della lingua Straniera" senza alcuna specifica. E' infatti l'art.1 del successivo D.M. 28 giugno 1991, che precisa i criteri per la scelta della lingua da insegnare, definendo l'ambito di questa scelta che "riguarderà di norma, le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco". Nella premessa di detto Decreto, a firma del Ministro Gerardo Bianco e testualmente detto che dovrà essere assicurata "la tutela del patrimonio linguistico e culturale dei vari Paesi membri". Tale raccomandazione è stata ulteriormente ribadita con la Circolare Ministeriale n.116 del 21 aprile 92 che nel fornire le prime indicazioni attuative del D.M. 28 giugno 91 (applicativo della Legge) recita espressamente che quest'ultima "rappresenta una svolta di grande valore pedagogico e culturale ed è una risposta di alto profilo alle sollecitazioni provenienti dalle Politiche Comunitarie per la formazione del cittadino europeo".

Alla luce di quanto esposto riteniamo che l'indicazione "forzata" sull'insegnamento della sola lingua inglese mal si concilia con lo spirito e la tradizione della nostra scuola, ma soprattutto con la cultura plurilinguistica dell'insegnamento della Lingua Straniera avvenuto nella scuola elementare in questi ultimi dieci anni che certamente non è stato improntato all'unicità d'indirizzo. Ed è per la salvaguardia della nostra tradizione che la presente lettera viene inviata anche a tutti i gruppi parlamentari affinché in sede di esame congiunto dei DD.L. nn.1251 e 1306 possano essere recepite le nostre preoccupazioni ed avviare così una riflessione sulla ricaduta negativa che si avrebbe se fin dalle prime classi nelle nostre scuole venisse accolto il principio dell'unicità culturale della lingua imperante del mercato. Vi è da considerare che è stato il nostro parlamento proprio in questi ultimi due anni ad approvare leggi che hanno avuto lo scopo di non disperdere alcune nostre specificità (i dialetti).

Per le ragioni su esposte auspichiamo che la S.V., voglia riconsiderare la materia e dare istruzioni affinché venga apportata la necessaria modifica all'indicazione espressa nella bozza di decreto e cogliere l'occasione per confermare l'impostazione culturale del rispetto e della pari dignità per le quattro lingue più parlate all'interno della Comunità

Tanto Le dovevamo ed in attesa di un cenno di riscontro, porgiamo distinti saluti

LA PRESIDENTE A.D.I.L.T.
(Prof.ssa Laura Stame)

LA PRESIDENTE A.ISP.I.-SCUOLA
(Prof.ssa Maria Luisa Ietti)

L'insegnamento della lingua Italiana fuori dai confini nazionali

di **Raffaele Sanzo***

premessa

Per i tanti che si occupano di insegnamento e apprendimento di lingue echeggiano sostanzialmente tre definizioni cui fanno riferimento tre diversi statuti epistemologici:

1. lingua materna
2. lingua straniera
3. lingua seconda

Le tre definizioni sono piuttosto comprensibili per gli addetti, per i non addetti basterà sapere, per esempio, che:

- A. insegnare l'italiano agli italiani è insegnamento di lingua materna;
- B. insegnare l'italiano a parlanti di altra lingua, ma residenti in Italia, è insegnamento di lingua seconda;
- C. insegnare il tedesco agli italiani o a parlanti di altra lingua costituisce insegnamento di lingua straniera.

Il caso dell'italiano insegnato a cittadini italiani all'estero - cittadini, non necessariamente parlanti italiano - come si può definire, considerato che non rientra in nessuna delle tre categorie indicate?

Non si tratta di nominalismi da esperti, ma di una vera e propria ricerca perché ad ogni definizione corrisponde una idea di insegnamento/apprendimento e ciascuna idea si articola su percorsi specifici che corrispondono a scelte metodologiche che hanno impegnato e impegnano gli studiosi delle aree geografiche più disparate. Naturalmente i tre ambiti non sono separati così nettamente come tre corpi divisi e totalmente diversi tra di loro. Si fondono su taluni principi comuni, ma si caratterizzano fortemente per proprie peculiarità che appartengono ad un solo ambito e non agli altri.

E inoltre si sono formati anche luoghi specializzati per gli ambiti descritti. La Gran Bretagna prospera sull'insegnamento dell'inglese come lingua straniera, ma è anche il luogo dove si sono condotti studi estensivi sull'insegnamento dell'inglese come lingua seconda agli immigrati che sono arrivati da ogni parte del mondo in conseguenza della legislazione Commonwealth. In USA, di contro, sono stati condotti studi estensivi sull'insegnamento dell'inglese/americano come lingua straniera, ma poco per l'inglese lingua seconda anche se la definizione è dovuta ad uno studioso americano (S. Crashe). E oggi in USA si affrontano le problematiche connesse all'insegnamento dello spagnolo come lingua seconda, specie in alcune città come New York, per esempio.

Esistono recenti studi, ovviamente, per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda e solo recentemente la scuola militante, prima che la ricerca e l'università, ha sperimentato percorsi utili per tale insegnamento. spinti dall'urgenza di far fronte alla crescente domanda che origina dagli allievi parlanti altre lingue nelle classi della scuola dell'obbligo. Spesso gli insegnanti elementari si sono trasformati in insegnanti di lingua italiana come lingua seconda con la complicazione che gli apprendenti sono spesso di ceppi linguistici diversi tra loro.

Anche a livello di scuola media, sia pure in misura inferiore, gli insegnanti di lettere hanno il compito di alfabetizzare i parlanti di altre lingue; ma in questo grado di istruzione anche gli altri insegnanti contribuiscono e possono contribuire alla alfabetizzazione, che un allievo può non capire un concetto di storia o di matematica per il semplice fatto che non padroneggia quel tanto di lingua necessaria allo scopo e non perché non abbia le capacità intellettive per tale/i apprendimenti.

Insomma le problematiche connesse con l'insegnamento dell'italiano lingua seconda sono estremamente complesse nel contesto educativo italiano e lo diventano di più in contesti diversi in cui si hanno non poche difficoltà a individuare uno statuto epistemologico condiviso per la lingua che non è né materna, né seconda, né straniera.

1. Verso una definizione condivisa

Assumiamo provvisoriamente una definizione, peraltro già adottata da altri studiosi, per metterla in discussione e per individuare comunque quali elementi ne costituiscano gli assi portanti: *italiano lingua d'origine*, a fianco italiano lingua materna, lingua seconda, lingua straniera. Con ciò riferiamo l'insegnamento della lingua italiana ad allievi, o anche adulti, non residenti in Italia, che o parlano correntemente una variante regionale della lingua italiana o parlano un dialetto italofono o una specie di dialetto che è la somma dei dialetti della comunità di italiani di diverse regioni che vivono in uno stesso territorio, ovvero possiedono rudimenti della lingua italiana, quando uno dei genitori è il padre e pertanto prevale il dialetto materno; o si tratta di allievi che hanno la nazionalità italiana e pertanto maturano il diritto ad essere alfabetizzati in lingua italiana, ma non la conoscono affatto. In tutti i casi, se costoro si situano in posizione di apprendimento della lingua italiana, questi apprendono la lingua come lingua d'origine, con le implicazioni e le ricadute su un percorso che si deve ancora sistematicamente strutturare e sul quale ci si muove con fatica e con qualche difficoltà. Considerato che questo articolo non è destinato a specialisti di settore, mi atterrò a questa defi-

nizione con il corollario dell'interpretazione, giusto al fine di presentare una cornice di comune riferimento.

2. I dati di quadro dell'esperienza tedesca

Nelle scuole tedesche studiano attualmente circa 71.000 studenti italiani nelle scuole di ogni ordine e grado di cui 30.000 circa sono interessati da attività di apprendimento della lingua italiana. Tali attività si svolgono, tuttavia, in orario aggiuntivo e facoltativo, seppure entro strutture scolastiche tedesche, generalmente. e, non hanno alcuna ricaduta sul curriculum formale né in termini di valutazione del rendimento complessivo del singolo allievo, né in termini di crediti formativi, che in Germania non sono previsti.

In sostanza, si tratta di corsi addestramento alla lingua non dissimili per concezione ai corsi privati che molti hanno frequentato per apprendere una lingua straniera in Italia.

La differenza che fa la differenza è che i discendenti italiani in Germania sono nella stragrande maggioranza allievi della scuola dell'obbligo, per i quali lo stato italiano e i Laender tedeschi approntano previdenze significative e investono milioni di euro.

Le iniziative di insegnamento vengono realizzate o da insegnanti italiani di ruolo che sono inviati allo scopo, ovvero da associazioni senza fini di lucro - enti gestori da ora in avanti - che ricevono un contributo dal Ministero degli Affari Esteri del nostro paese per svolgere la stessa attività, così come previsto dalle leggi in vigore. Esiste poi una vasta area di insegnamento della lingua italiana che viene curata dalle autorità tedesche in virtù di una direttiva della Unione europea del 1977 che fa carico agli stati membri di provvedere al mantenimento della competenza della lingua d'origine di migranti di altri paesi europei. Alcuni Laender tedeschi hanno recepito la direttiva europea in toto, altri meno; taluni conducono attività di insegnamento - con insegnanti italiani che hanno le quali si che necessarie che sono impiegati e retribuiti dalle autorità locali tedesche organizzate con le stesse modalità di quelle condotte dagli insegnanti di ruolo italiani e dagli enti gestori; altri Laender danno un contributo in denaro per le medesime attività. Si assiste, insomma, ad una variegata gamma di interventi nel campo dell'insegnamento dell'italiano lingua d'origine sul quale forse sarebbe necessaria una riflessione ad ampio raggio condotta congiuntamente dagli studiosi e dalle autorità italiane e dalle autorità tedesche. Tale riflessione appare tanto più necessaria se si considera che, in presenza di situazioni finanziarie faticose, l'intero quadro di iniziative appare in movimento: le autorità tedesche tendono a ridurre il loro impegno diretto nel mantenimento delle competenze delle lingue d'origine o a dare contributi di minore entità e lo Stato Italiano sarebbe chiamato a far fronte con ulteriori risorse che non possono drenare tutte le disponibilità del Ministero degli Affari Esteri, già esigui all'origine, e sulle quali gravano iniziative della stessa specie in ogni parte del mondo.

3. Le problematiche emergenti

I primi elementi di comprensione del fenomeno tedesco, permettono di evidenziare la peculiarità di alcune variabili sulle quali ci si soffermerà brevemente:

- 3.1. i gruppi di apprendimento;
- 3.2. il profilo degli insegnanti;
- 3.3. le finalità delle iniziative svolte;
- 3.4. la metodologia di insegnamento adottata.

3.1. i gruppi di apprendimento

I gruppi sono formati con criteri di assoluta casualità per cui in ciascun territorio e in ciascuna sede scolastica si mettono insieme gli allievi che aderiscono volontariamente ai corsi di lingua italiana, con il risultato che si formano numeri anche consistenti di allievi con competenze comunicative e linguistiche le più variegate e di età spesso anche molto distanti tra loro; allievi di 6/7 anni e allievi di 12/13 anni, dove la maggiore età non significa necessariamente e meccanicamente una maggiore competenza. Il dato si commenta da sé e le implicazioni didattiche appaiono evidenti anche a chi è totalmente digiuno di elementari nozioni di psicopedagogia dell'apprendimento e di metodologia dell'insegnamento delle lingue, materne, straniere, secondo o d'origine che siano.

3.2. il profilo degli insegnanti

Gli insegnanti di ruolo italiani che operano nei corsi di lingue o sono maestri o insegnanti per il gruppo di età considerato, docenti di scuola media in genere, chiamati tutti, però, a svolgere un mestiere che debbono apprendere in loco. Qualunque sia la loro formazione iniziale e la loro qualifica professionale, infatti essi sono chiamati ad insegnare l'italiano come lingua d'origine; si trasformano, de facto, in insegnanti di lingua.

Non si è in possesso di elementi di giudizio e non appare utile né in questa né in altra sede andare ad indagare ora e qui la variabile docente nel complicato processo che si attiva per l'insegnamento della lingua italiana. Preme sottolineare, invece, che lavorare con i gruppi come sopra descritti appare compito che rasenta l'e-

roismo e che certamente procura stress e insoddisfazione a tutti gli operatori. Non credo che il più qualificato degli operatori scolastici sarebbe in grado di agire efficacemente e efficientemente con gruppi di apprendimento così eterogenei e il profilo docente, del quale si parlerà in un prossimo articolo, dovrà entrare nel più nutrito ordine del giorno da approntare per tutto l'ambito considerato.

Gli insegnanti assunti dagli enti gestori, per quanto si è appreso dalla lettura delle carte e per quanto si è constatato personalmente, sono tutti in possesso di titoli di studio abilitanti alla attività -insegnanti elementari, più spesso laureati in lingue straniere o in lettere, talvolta anche abilitati e talora no - e anch'essi debbono diventare insegnanti di lingua d'origine, a prescindere dal loro proprio curriculum

3.3. le finalità dell'insegnamento/apprendimento

Le finalità andrebbero poi correlate con gli esiti degli allievi. In presenza di discenti così agglomerati gli insegnanti si pongono gli obiettivi che possono, in mancanza di una strumentazione adeguata e condivisa di misurazione di competenze iniziali da cui partire per impiantare un progetto didattico proiettato nel futuro.

Nel corso di alcuni primi incontri con gli insegnanti impegnati nei corsi, a gestione sia tedesca che italiana, si è toccato con mano la difficoltà oggettiva di stabilire obiettivi di carattere generale, in assenza di qualunque criterio e scala di valutazione.

Forse è il primo nodo da affrontare, anche in termini innovativi, considerato che il quadro di riferimento non si correla che molto scarsamente con esperienze precedenti. Non si possono dare obiettivi di competenza per gruppi di età; non per ore di studio; non per abilità parziali o per competenze nelle quattro abilità. Forse bisogna pensare ad un percorso nuovo che tenga conto delle variabili che giocano ruoli cruciali nel processo ovvero mutare la natura delle variabili in gioco. E naturalmente sarà ben opportuno che ci si avvalga di professionalità adeguate per familiarizzare i docenti con la gestione di gruppi così eterogenei di apprendenti. Se e nella misura in cui questa eterogeneità potrà essere gestita. Ovvero si dovranno cambiare le regole per la formazione dei gruppi.

3.4. la metodologia adottata

Si è voluto spendere poche righe per l'argomento solo per porre le basi per ulteriori approfondimenti. Si ritiene che il quadro comune di riferimento apprendimento per le lingue pubblicato a cura del Consiglio d'Europa dopo anni di studio transnazionali possa e debba costituire la base su cui articolare tutte le riflessioni a venire. Si è notato, come avviene nel nostro paese per l'insegnamento delle lingue moderne, che il documento è talvolta conosciuto con una certa familiarità, la versione tedesca è uscita solo di recente, a volte solo echeggiato, a volte sconosciuto. Senza nuovi tabù né nuovi idoli occorre laudamente riflettere in che misura è utile tutta la variegata gamma di suggestioni che dal Quadro derivano per poterle coerentemente applicare nell'insegnamento dell'italiano come lingua d'origine, nella situazione descritta e con i limiti che non si è ancora in grado di definire per propri esperienze. Da qualche parte si deve pur iniziare e il documento del Consiglio d'Europa costituisce un prezioso vademecum e una esperienza scientifica che non si può ignorare.

4. l'italiano in altri contesti

Esiste poi un insegnamento della lingua italiana che si realizza nelle classi e nelle scuole bilingue, dove un una parte dell'insegnamenti o una sola materia scolastica viene condotto in lingua italiana. E' un universo affascinante di cui si darà conto in altra occasione. Basti dire che una parte considerevole delle risorse impiegate dallo Stato italiano da cui ci si attendono risultati di rilievo per gli studi di settore e per l'inserimento dell'italiano nel curriculum formale della scuola tedesca, almeno lì dove ci sono studenti, italiani e non che abbiano desiderio di apprendere la nostra lingua. Insieme, ci sono iniziative dell'Istituto di Cultura che offre corsi di lingua italiana, a opacamente in genere, e le attività dei lettori nelle università di Berlino. Sulle prospettive di questi interventi si ritornerà ancora.

• *L'autore è dirigente del MAE per i servizi ispettivi e ha curato numerosi progetti ministeriali tra cui si ricordano il progetto per l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare (ILSSE), il progetto speciale per le lingue straniere (PSSL) e, più recentemente il progetto lingua 2000.*

Attualmente è in servizio presso l'Ambasciata d'Italia a Berlino.

Il contributo rappresenta una prima panoramica d'impatto dello stato dei fatti riscontrato e non è ancora il risultato di uno studio scientifico e sistematico per il quale occorre aspettare bei oltre i sei mesi che l'autore ha trascorso a Berlino

Per non dimenticare



Dopo sessant'anni, anche per merito del nostro Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi che domenica 20 ottobre si recherà a rendere omaggio ai nostri caduti, cadono l'oblio e la reticenza su una delle più sanguinose battaglie della 2° guerra mondiale quella di El-Alamein (23 ottobre - 3 novembre 1942). L'armata italo-tedesca dell'Asse contava 85.000 uomini, 300 carri armati e 345 aerei, contro i 230.000 uomini, 1.200 carri armati e 1.000 aerei (di più recente costruzione) degli Inglesi del Commonwealth in un rapporto fra le forze schierate di 1 a 3. Come era prevedibile non sono mancate le solite e scontate dichiarazioni di faziosità ad opera dei soliti noti, spiace rilevare che anche l'attuale Ministro della Difesa on. Martino si sia lasciato andare ad una dichiarazione con un distinguo inaccettabile e bene ha fatto l'on. Tremaglia a replicare e puntualizzare.

Noi ci limitiamo a rispondere con le parole attribuite a Simonide di Ceo che sull'epigrafe dedicata agli spartani di Leonida caduti per la Patria alle Termopili, contro i persiani così ammonisce:

"O straniero, annunzia agli Spartani che qui riposiamo in ossequio alle loro norme".

Molte le iniziative avviate.


La provincia di Milano con l'assessore all'istruzione ha indetto un concorso riservato agli studenti delle scuole superiori che avrà come tema "il valore e il sacrificio del soldato italiano in africa". La commissione giudicatrice del concorso sarà presieduta da Anna Caccia Dominioni figlia del celebre comandante del 31° battaglione guastatori e archietto del sacrario militare eretto ad El-Alamein dove riposano oltre 4000 caduti ai quali come recita il motto inciso su una lapide posta al km 111 per Alessandria "mancò la fortuna e non il valore".

La provincia di Roma ha indetto per domenica 13 ottobre al cinema Barberini una grande manifestazione. Il generale Stefanonn (storico) ha avuto il compito di illustrare gli aspetti tecnici e militari delle varie fasi della battaglia e rievocare il sacrificio compiuto soprattutto dai paracadutisti della Divisione Folgore (poco più di 300 superstiti su 5.000 uomini). Nel corso della manifestazione ha preso la parola il Presidente della Provincia di Roma Silvano Moffa che accompagnato dall'assessore Clarke ha illustrato i motivi della celebrazione. «Commemorare El Alamein - ha detto Moffa - vuol dire onorare con i soldati italiani caduti in Africa tutti i militari italiani. Ai giovani il compito di preservare la memoria storica di un evento che, pur nella sconfitta, celebra l'eroismo e il coraggio. E' opportuno portare nelle scuole il ricordo di questo episodio, andando finalmente oltre ogni pregiudizio ideologico». «Il riconoscimento del valore dei soldati di El Alamein - ha proseguito Moffa - da parte del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi deve essere il punto di partenza per rinsaldare il rapporto delle istituzioni con questa data così importante per la storia patria. Lo spirito di sacrificio dei soldati di allora, che smentisce un falso e ridicolo pregiudizio che vuole i nostri militari pavidi e non adatti al combattimento, sia patrimonio delle nuove generazioni chiamate a raffor-

zare la vocazione di pace del nostro Paese». «Ancora oggi abbiamo tanti italiani nel mondo impegnati in varie missioni. Difendiamo il soldato italiano: onorarlo è un dovere, ovunque combatta. Non voglio riaprire una pagina chiusa né cambiare giudizi storici. Ma ad El Alamein sono stati compiuti gesti eroici e sono questi che dobbiamo ricordare.

L'associazione "Amici delle Forze Armate" sempre a Roma, domenica 27 ottobre sarà protagonista di un'altra manifestazione nel corso della quale verrà proiettato il film prodotto nel 1943 El-Alamein.

Hanno assicurato la loro presenza le associazioni d'arma, il principe Ruspoli nipote dei due caduti insigniti di medaglia d'oro alla memoria e la medaglia d'argento (uno dei pochi superstiti) Francesco Marini Dettina.



CROTONE

Un monumento per la pacificazione per ricordare "I caduti della Resistenza e della RSI"

Il sindaco di Crotona Pasquale Senatore di A.N. unitamente all'assessore alla cultura Stelvio Marini anche lui di AN alla fine ci sono riusciti, l'obelisco è cosa fatta. Riteniamo che anche per merito di questa coraggiosa iniziativa il sindaco di Crotona si colloca al 4° posto nella classifica nazionale dei sindaci più amati dei 103 capoluoghi di Provincia secondo una ricerca promossa dall'Istituto demoscopico Datamedia che redige una speciale classifica denominata "city monitor".

Sabato 5 ottobre alla presenza di oltre tremila persone è stato inaugurato il monumento che vuole essere un contributo concreto alla pacificazione nazionale.

L'obelisco alto 12 metri che rappresenta un gladio romano - il cui diametro nel punto di massima apertura è di 2 metri e mezzo - è stato eretto sulla collina del Parco Pignera della città. Di notte è illuminato da potenti fari in modo da poter essere visibile da ogni parte della città e persino da alcuni paesi limitrofi.

L'iscrizione alla base della stele così recita **"Ai ragazzi della Resistenza e della Repubblica Sociale Italiana caduti per la Patria la città di Pitagora, culla di autentica civiltà, si inchina con cristiana pietà"** Anche questa iniziativa che aveva "meritato" l'attenzione del quotidiano Repubblica è servita da motivo per le solite mobilitazioni, alle quali ha risposto come il fondente di un gladio il sindaco Senatore: "La polemica politica non può trovar posto. Il mio pensiero è sinceramente rivolto a quei ragazzi che, seppur su fronti opposti, in giovanissima età hanno combattuto e si sono sacrificati per la loro Patria; non vedo differenza tra le lacrime versate dalla madre di un partigiano ucciso e quelle versate dalla madre di un ragazzo di Salò che ha trovato prematuramente la morte. Anche se in Italia l'iniziativa non ha precedenti in Spagna i morti della guerra civile riposano insieme nella "Valle dei caduti". Mi auguro che questo esempio venga seguito da altri Sindaci non solo di destra, ma anche di sinistra, poiché è giusto dopo cinquant'anni adoperarsi per ricomporre l'Unità Nazionale."

Sperimentazione

Circolare n.101

18 settembre 2002

Oggetto: Decreto di attuazione del progetto nazionale di sperimentazione ex art. 11 D.P.R. n. 275/99 - Scuola dell'infanzia e prima classe di scuola elementare - Indicazioni e istruzioni.

Con lettera circolare prot. n. 14777 in data 9 agosto 2002 è stata trasmessa alle SS.LL. la bozza del progetto di sperimentazione nella scuola dell'infanzia e nella prima classe della scuola elementare per l'anno scolastico 2002/2003 per gli adempimenti preliminari finalizzati alla individuazione delle istituzioni scolastiche sperimentali e all'accertamento delle condizioni di fattibilità.

La formalizzazione del provvedimento era connessa all'acquisizione del prescritto parere da parte del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, tempestivamente richiesto ai sensi dell'art. 11 del Dpr 8 marzo 1999, n. 275.

In data 10 settembre 2002 il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione ha espresso il richiesto parere, accompagnandolo con una serie di osservazioni e di proposte opportuna-

tato le condizioni di fattibilità (locali, spazi didattici, servizi, interazione con le locali strutture dell'infanzia, presenza di liste d'attesa per la scuola dell'infanzia, disponibilità di posti nelle sezioni e nelle classi esistenti) e la libera adesione delle famiglie. Per quanto attiene allo specifico aspetto dell'anticipo di ammissione di bambini alla scuola dell'infanzia vanno comunque acquisite le preve intese con l'Ente locale. Costituiscono contenuto essenziale della sperimentazione:

- la progettazione, nel quadro degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, di piani di studio personalizzati, attraverso l'individuazione di obiettivi correlati alla maturazione delle competenze dei bambini e degli allievi, al tempo scuola, all'articolazione delle attività didattiche per sezione, per classe e per gruppi laboratoriali ed alle risorse organizzative dell'istituto;
- la compilazione del portfolio delle competenze individuali ai fini della valutazione e dell'orientamento dei bambini e degli allievi, della documentazione dei percorsi seguiti e dei progressi raggiunti;
- la flessibilità del modello organizzativo;
- la continuità educativa e didattica per la gestione dell'anticipo scolastico e per la qualificazione del collegamento tra asili nido, scuola dell'infanzia e scuola elementare;
- un'organizzazione della prestazione docente, la cui flessibilità è caratterizzata da una differen-

Per esigenze di spazio non possiamo pubblicare il Decreto sulla sperimentazione n. 100 del 18 settembre 2002 che è stato di fatto, recepito nella circolare applicativa.

mente valutate e accolte nel decreto in oggetto, nei limiti e con le precisazioni espressi nella relazione formulata dal Ministro dell'Istruzione nel corso della seduta del Consiglio stesso.

Nel contempo anche l'ANCI, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, ha provveduto all'invio di proprie osservazioni sul progetto nazionale di sperimentazione che sono state attentamente considerate nella predisposizione del decreto medesimo.

Il decreto in oggetto, emanato al termine della procedura consultiva e trasmesso con le presenti note, individua gli obiettivi del progetto di sperimentazione, i criteri e le modalità della sua attuazione sul territorio nazionale, le condizioni e i requisiti richiesti, le misure accompagnamento.

Nell'occasione si ritiene opportuno precisare e chiarire i principali aspetti del provvedimento al fine di favorire al massimo della funzionalità l'attuazione del progetto di sperimentazione, affinché possa costituire effettivamente, nell'insieme delle diverse progettazioni autonomamente realizzate, un laboratorio di ricerca per la riforma degli ordinamenti scolastici della scuola dell'infanzia e della scuola elementare (denominata scuola primaria nel disegno di legge di riforma).

A tale riguardo e nel rispetto delle specifiche competenze dei vari livelli valutativi e decisionali, si forniscono pertanto indicazioni e istruzioni di massima, anche nell'intento di realizzare uniformità di criteri e di comportamenti nelle varie realtà territoriali.

A Contenuti del progetto sperimentale (art. 3 del decreto)

Il progetto nazionale di sperimentazione ha come oggetto le Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria che vanno assunte come termini di riferimento per quanto riguarda gli elementi di innovazione strutturale, gli obiettivi e gli indirizzi generali.

Successivamente verranno messe a disposizione di tutte le scuole nel sito del Ministero le Raccomandazioni di attuazione delle suddette Indicazioni ed esemplificazioni di quadro orario che, nel pieno rispetto dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui agli articoli 4 e 5 del Dpr 275/1999, possono rappresentare un utile punto di riferimento per adottare soluzioni flessibili e pertinenti alle esigenze locali, al fine di realizzare efficaci livelli di intervento.

Le Indicazioni sono altresì accompagnate da una sintesi esplicativa che delinea il quadro teorico della sperimentazione e che guida alla lettura del significato dei documenti che l'accompagnano.

Gli anticipi di ammissione alla scuola dell'infanzia e alla prima classe della scuola elementare - elemento di rilevante portata innovativa strutturale - sono da considerare come un'opportunità irrinunciabile di cui l'istituzione scolastica non può non avvalersi, dopo avere accer-

ziazione di funzioni, al fine di corrispondere ai compiti educativi, così come delineato dalle Indicazioni;

f) l'attivazione del team dei docenti di classe e, per la scuola dell'infanzia, di gruppi di docenti di più sezioni secondo le nuove esigenze di programmazione dell'offerta formativa e di coordinamento degli interventi della funzione docente. Il progetto sperimentale di istituto è unico, ancorché riferito alla sperimentazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare. I colleghi dei docenti dei due settori scolastici - si auspica in un unico momento collegiale, come è ormai prassi consolidata per l'ordinaria gestione collegiale - definiscono il progetto con attenzione alle specificità di ciascuno, ponendo particolare cura all'esigenza di rendere unitario e coerente l'insieme, anziché procedere nel meccanicistico assemblaggio delle parti.

L'esigenza di unitarietà progettuale è altresì motivata dalla necessità di pervenire ad una coerente integrazione del Piano dell'Offerta Formativa, in modo da rappresentare una reale continuità del processo formativo.

I colleghi dei docenti delle istituzioni scolastiche sperimentali procedono alla definizione del progetto di istituto, adeguando gli obiettivi, i contenuti e i criteri del progetto nazionale alle specifiche situazioni locali, prevedendo tempi e modalità per seguire le diverse fasi di attuazione del progetto, per garantirne la coerenza di realizzazione, il livello di scientificità e la qualità dei processi e degli esiti attesi.

Il progetto di sperimentazione viene assunto nel Piano dell'Offerta Formativa d'istituto con i necessari adattamenti e integrazioni.

I dirigenti scolastici procedono alla designazione del responsabile del progetto, sulla base delle indicazioni fornite dai colleghi dei docenti, scegliendolo tra i coordinatori di ciascun settore, entrambi individuati dai colleghi medesimi.

Il responsabile opererà di concerto con l'altro insegnante coordinatore, svolgendo funzione di coordinamento interno ed esterno al progetto. L'istituzione scolastica valuterà autonomamente l'opportunità di avvalersi di consulenze scientifiche esterne per l'efficace attuazione del progetto nelle sue diverse fasi.

B. Condizioni di fattibilità e requisiti del progetto (art. 2)

In linea generale, per quanto attiene la scuola dell'infanzia e la scuola elementare, è opportuno che l'istituzione scolastica disponga di proprie risorse strumentali, finanziarie e umane adeguate a sostenere efficacemente il progetto sperimentale, che potranno successivamente essere integrate dagli opportuni interventi che l'Amministrazione attiverà.

In particolare le scuole dovranno disporre di spazi didattici, possibilmente attrezzati, per ospitare anche le attività laboratoriali.

I Consigli di circolo e di istituto, nella predisposizione del programma annuale, avranno cura di destinare a sostegno della sperimentazione apposite risorse finanziarie che potranno essere integrate dai fondi a disposizione dell'Ufficio

Sperimentazioni: un'occasione per crescere e per riflettere

Per la ragione che annunciamo in questa stessa pagina siamo costretti a pubblicare solo un parte dell'articolo del collega, rinviando il completamento al prossimo numero

Con il Decreto n. 100 del 18 settembre 2002 il ministro Moratti ha avviato il progetto nazionale di sperimentazione che avrà il compito di accompagnare l'iter legislativo della riforma (disegno di legge n. 1306 del 14 marzo 2002) tuttora in discussione al Parlamento.

La finalità ministeriale è quella di verificare in progress l'impatto del cambiamento sul sistema scolastico italiano, relativamente alla scuola dell'infanzia ed elementare. Il progetto si delinea come un vero e proprio laboratorio di ricerca che consente alle scuole - attraverso ampi margini di autonomia gestionale - di intraprendere un percorso originale di riflessione critica e di verifica della propria offerta formativa.

L'esigenza di coniugare il percorso legislativo con quello realizzato sul campo nasce dalla necessità di ridurre i tempi di attuazione della riforma e, contemporaneamente di poter apportare correttivi prima che il testo normativo venga approvato, in via definitiva dal Parlamento.

L'emanazione del Decreto Ministeriale 100/2002 accompagnato dalla Circolare n. 101 del 18/9/2002 che ne fornisce indicazioni e istruzioni operative, recepisce il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e le osservazioni dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Anche se l'attenzione della stampa nazionale si è rivolta in modo quasi esclusivo sui temi apparentemente più innovativi dell'anticipo delle iscrizioni per i bambini di scuola di infanzia ed elementare e sulla figura del cosiddetto "maestro prevalente", in realtà i dieci articoli del Decreto suggeriscono elementi di cambiamento sostanziale soprattutto nelle attività didattiche e organizzative della scuola, introducendo fattori di novità che non si riducono soltanto a ritocchi di facciata. Rispetto ai precedenti tentativi di riforma quello in atto ha certamente il merito di non limitarsi soltanto ad assestamenti dell'architettura del sistema scolastico, ma di cercare di incidere in modo più profondo sulla qualità del processo educativo; In questo senso la sperimentazione, che si configura come attività di ricerca-azione rappresenta

un'occasione per riflettere sul nostro modo di fare scuola abbandonando i vecchi modelli stereotipati dei governi di sinistra che per anni hanno introdotto innovazioni senza cambiamento, innovazioni cioè che non hanno nemmeno cercato di modificare la complessa trama che sta alla base del rapporto educativo docente-alunno.

Il disegno organico sotteso al disegno della riforma è puntualmente precisato dai quattro importanti documenti (le indicazioni nazionali per i piani personalizzati della scuola dell'infanzia della scuola elementare, il profilo educativo dell'alunno al termine del primo ciclo di istruzione, il quadro teorico della sperimentazione) che accompagnano il decreto e contribuiscono a definire i contorni del processo innovativo innescato con la sperimentazione; L'analisi di tali documenti, facilmente reperibili sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it), consente di approfondire e comprendere meglio la portata e il senso di cambiamento in atto. Una lettura non superficiale né ideologica del progetto ministeriale conduce ad evidenziare sostanzialmente sette aree su cui è possibile per le scuole (anche quelle non comprese nei piani regionali di sperimentazioni, che possono comunque procedere all'introduzione di innovazioni in campo organizzativo e didattico), attivare progetti autonomi per sviluppare l'arricchimento professionale dei docenti e riqualificare l'offerta formativa:

- flessibilità organizzativa, metodologia e didattica;
- anticipo della frequenza nella scuola dell'infanzia ed elementare;
- presenza di un docente tutor nella scuola elementare;
- adozione del portfolio delle competenze degli alunni;
- attivazione dell'insegnamento della lingua inglese;
- alfabetizzazione informatica;
- formazione in servizio per i docenti.

Roberto Santoni
Dirigente scolastico
della Direzione Didattica
di Bassano Romano (VT)

DOPO ANNI DI PERMISSIVISMO IL SISTEMA EDUCATIVO FRANCESE INVERTE LA ROTTA.

Con l'art. 28bis della nuova legge n. 1138 del 2002 "legge di orientamento e di programmazione della giustizia" la Francia avverte i giovani studenti "che se si possiede un'età compresa tra i 13 e i 18 anni e si insulta e si oltraggia un insegnante o altra persona incaricata di un pubblico servizio all'interno di un istituto di istruzione educativo o all'ingresso o all'uscita della scuola o nelle sue vicinanze si è puniti con sei mesi di reclusione e 7.500 euro di multa.

Fin qui la norma, che riteniamo debba servire più come deterrente che come sanzione.

Sulla nostra stampa la notizia è stata accolta o con commenti ironici o di approvazione, naturalmente non sono mancate le solite dichiarazioni dei soloni di turno "la misura è repressiva, autoritaria e la violenza è indice di un grave disagio", però nessuno di costoro (e sono molti) si fa carico di dirci di quali effettivi strumenti gli insegnanti dipongano per correggere ed aiutare questi giovani, ed è appena il caso di ricordare che sono le famiglie le prime "vittime" di questo disagio.

C.N.A.D.S.I.

Mozione n. 1

I soci del CNADSI, riuniti in Roma il 18 ottobre 2002 per discutere della Riforma della scuola attualmente all'esame del Parlamento

Pur dissentendo su molti aspetti dalla riforma Moratti, (legge-delega), in quanto impostata più in continuità con la disastrosa politica scolastica dei precedenti governi, che in rottura costruttiva, come l'elettorato si attendeva, nei confronti degli stessi, contrastando il lassismo e l'egualitarismo che hanno caratterizzato le riforme della sinistra e impegnandosi a rimuovere le cause del degrado scolastico,

Pur non condividendo lo spirito aziendalistico che sembra riassumere l'azione del Ministro, e che, se in parte è giustificabile come impegno a far funzionare la struttura organizzativa e amministrativa, è però del tutto insufficiente al raggiungimento delle finalità istituzionali della scuola nel suo compito peculiare di istruire, formare, educare, generare cultura, promuovere la crescita civile del Paese, azione che rischia piuttosto di essere inaridita da una concezione tecnicistica e burocratica della sua funzione;

Ritengono più costruttivo, nell'attuale temperie politica, sorvolare sugli elementi di disaccordo non essenziali, e puntare ogni sforzo al miglioramento del testo di legge in discussione mediante emendamenti mirati ed essenziali che ne mitigano le storture, ne attenuano possibili effetti perversi e ne consentano una complessiva valutazione non negativa sul piano della validità pedagogica e culturale.

Pertanto sottopongono agli onorevoli membri del Parlamento i punti assolutamente inaccettabili nel testo di legge-delega in discussione, al fine di promuovere un necessario e doveroso ripensamento sugli stessi, data la gravità degli effetti disastrosi che produrrebbero nella società italiana qualora fossero approvati senza miglioramenti o correzioni. In merito alla formulazione delle quali offrono ovviamente la più completa disponibilità e, in ogni caso, allegano già a parte possibili proposte.

I soci del CNADSI sono convinti che i punti più gravidi di nefaste conseguenze sul nostro sistema di istruzione, e quindi assolutamente da emendare, sono:

1 - **la concreta sparizione di controlli effettivi del processo di istruzione e dell'impegno personale mediante esami intermedi (licenze elementare con valore di filtro)** lungo il percorso della scuola dell'obbligo, secondo il vecchio e interessato equivoco che "scuola dell'obbligo" significhi "obbligo di promozione", quando basta la certificazione di frequenza per chi non è idoneo. Non è la ricetta migliore per educare alla responsabilità, all'impegno, alla scoperta dei propri talenti e alla consapevolezza di sé;

2 - **la pratica eliminazione degli esami di maturità** mediante l'inutile rito, tutto interno, delle prove davanti ai propri docenti, rito che priva l'Esame di Stato di qualsiasi valenza qualitativa e di stimolo e ne umilia la validità costituzionale di garanzia culturale e professionale nei confronti della comunità nazionale;

3 - **il biennio valutativo** che dalle elementari, dove conserva una qualche giustificazione, viene imposto all'intero percorso della secondaria, secondo dettami pedagogici privi di qualsiasi fondamento scientifico e che garantendo per legge agli alunni la promozione dal primo al secondo anno ne favorisce di fatto la deresponsabilizzazione e la caduta di impegno, sottrae ai docenti un naturale strumento educativo e orientativo, crea vuoti culturali e complicazioni inestricabili nel percorso scolastico dei meno dotati o dei meno impegnati;

4 **l'omologazione e la ghettizzazione della formazione e del reclutamento degli insegnanti** che, obbligando all'uniformità strutturale dei percorsi, cancella la libertà, la dignità, l'individualità e la ricchezza professionale, da sempre caratteristiche essenziali della professione docente, ne provocherà inevitabilmente l'abbassamento qualitativo e professionale per l'eliminazione della selezione concorsuale sia generale che specifica, ne accentuerà la componente pedagogica a danno di quella specialistica, ne favorirà la burocratizzazione e quindi il disimpegno, impedirà l'apporto di esperienze professionali nuove e vive, provenienti da ambiti non scolastici, impossibilitate ad insegnare perché fuori dall'unico canale di reclutamento e senza l'alternativa della selezione concorsuale.

Confidano nella coscienza civile e nella responsabilità morale di ogni singolo deputato o senatore, come rappresentante del popolo, affinché al di là di qualsiasi calcolo politico o disciplina di partito guardi soprattutto all' futuro del Paese ed alle nuove generazioni che vanno preparate per vincere le sfide che attendono tutti i popoli in una convivenza e competizione che sia e resti umana e premi il merito e l'impegno.

DECRETO-LEGGE

25 settembre 2002 n. 212.

Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola

1. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1991, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarietà. In caso di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003.

3. All'onere di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Accorpamenti e sdoppiamenti di classi

1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.

2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

Art. 3.

Finanziamenti degli uffici scolastici regionali

1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 23 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000 le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche e ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002/2004, nelle unità previsionali di base "Strutture scolastiche", sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Autorizzazione di spesa per la sanatoria di situazioni debitarie delle università per il diritto allo studio nelle università non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale

(continuazione in ottava pagina)

LEGGE FINANZIARIA

IL 30 settembre è stato presentato alla Camera dei Deputati (A.C. 3200) il d.d.l. con l'articolo che riguarda la Scuola

ART. 22

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.

2. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003/2005 una riduzione complessiva del 6% della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002/2003. Per ciascuno degli anni considerati detta riduzione non deve essere inferiore al 2%.

3. Dall'anno scolastico 2003/2004 il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte prima, titolo I, capo II, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni è restituito ai compiti d'istituto.

4. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla Commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica.

Il personale docente collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministra-

(continuazione in ottava pagina)

Progetto sulla valutazione

E' stato presentato come previsto il primo progetto pilota sulla valutazione dell'istruzione.

Il Presidente del gruppo di lavoro dott. Giacomo Elias dopo aver illustrato i risultati della ricerca svolta, ha comunicato che "i dati sono stati elaborati dall'INValSI e che lo scopo primario del progetto è stato quello di mettere a punto una macchina organizzativa piuttosto che compiere una prima valutazione sulla scuola".

Nel merito del progetto osserviamo che non sono state esplicitate (riteniamo volutamente) gli unici due dati importanti: 1) in che cosa consistevano le prove; 2) chi aveva provveduto alla loro formulazione.

Ha aperto i lavori del convegno raccontando una storiella di sapore "biblico" il sottosegretario Aprea e il ministro Moratti li ha conclusi non lasciandosi sfuggire l'occasione per fare sfoggio (ormai è moda) di qualche vocabolo in lingua inglese (è di poco tempo fa il decreto di avvio della sperimentazione che ha modificato la dizione del maestro prevalentemente subito ribattezzato tutor e gruppo di lavoro in team).

Anche nella relazione esplicativa dei dati non sempre ineccepibile nella scelta linguistica (cfr pag.3 "rapporto generale del progetto pilota") si è fatto eccessivo ed immotivato ricorso a vocaboli in lingua inglese.

Peccato che tutto questo modo di procedere sia nella direzione diametralmente opposta a quella del sottosegretario Siliquini che a conclusione dell'intervista al Secolo d'Italia di venerdì 4 ottobre nel merito del "carattere formativo dell'istruzione all'insegna dell'identità" aveva detto "con una battuta potremmo dire che, con il nostro contributo (di Alleanza Nazionale) vogliamo mettere la quarta "I" alla trilogia di Berlusconi quella dell'italiano....."

La gara al sorpasso nella "scoperta" della "I" è il confronto culturale della Casa delle Libertà al MIUR!

E' morto Silverio Bacci

Mercoledì 16 ottobre è morto a Roma il nostro collega che ha condiviso con noi moltissimi anni di battaglie politiche anche come dirigente per diversi anni del settore scuola del Movimento Sociale Italiano.

Era nato a Seravezza (Lucca) il 25 giugno 1923, combattente, volontario nell'ultima guerra mondiale si diede al termine delle ostilità all'insegnamento. Profondo conoscitore ed estimatore del pensiero Gentiliano, organizzava ogni anno a Firenze, in occasione della ricorrenza dell'assassinio del filosofo un'incontro per ricordare la figura e l'opera per la scuola.

Nel 1991, l'On. Gianfranco Fini diventato segretario del Movimento Sociale Italiano, lo chiamò a capo della segreteria, ma, dopo il congresso di Fiuggi, non aderì ad Alleanza Nazionale.

Costituì negli anni '60 i gruppi Politeia; fondò e diresse l'agenzia GNOMES - che in quest'ultimi anni prese il nome di "Ordine Sociale" - sulle cui pagine non si stancò mai di criticare le scelte di Alleanza Nazionale.

Scrisse numerosi saggi tra i quali "Dalla legge Casati alla Corte della scuola".

Un altro combattente per la scuola che è venuto meno.

BOLZANO

VITTORIA!



Con il risultato referendario del 6 ottobre il 62 % dei cittadini ha disapprovato la decisione del sindaco Salghetti e della Giunta di cambiare il nome della storica piazza (da piazza della Vittoria in piazza della Pace). Tale decisione apparentemente isolata doveva - nonostante le smentite - essere l'avvio per una revisione della toponomastica storica di lingua italiana della città. Dignità vorrebbe che le dimissioni siano la conclusione di questa scelta infelice dopo il ripristino del nome alla storica piazza. Ben ha fatto il Presidente Holzmann del quale ospitiamo un articolo sull'evento, a dichiarare che "il ricordo ('della storia) serve per rispettarci".

I cittadini di Bolzano, hanno votato in massa sì al referendum promosso da Alleanza Nazionale per ripristinare il nome di piazza della Vittoria. Si è detto molto, forse anche troppo, nel corso della campagna elettorale. Una comunità non può nutrirsi solo di cose materiali deve possedere anche una propria identità, fatta di cultura, di storia, di passioni. In Alto Adige la popolazione di lingua tedesca ha sviluppato un forte attaccamento al territorio valorizzando la storia della propria presenza. Altrettanto ha fatto la comunità ladina. Nessuno di noi si è permesso di contestare il diritto di ciascuno d'essere fiero delle proprie origini e tradizioni. La comunità di lingua italiana, invece, che in Alto Adige ha radici meno profonde, sia per ragioni storiche che per la diversa provenienza da molte regioni d'Italia, viene spesso messa in discussione. La toponomastica di lingua italiana è a rischio e la si vorrebbe cancellare. In quasi tutti i comuni della nostra provincia sono stati sostituiti i nomi di strade e piazze dedicate a personalità della cultura italiana, come Dante Alighieri, con nomi tedeschi. Sui sentieri di montagna la lingua italiana è pressoché scomparsa. I monumenti, non soltanto quello alla Vittoria, vengono mal sopportati e sono spesso stati colpiti da attentati, come il Monumento all'Alpino di Brunico e l'Ossario di Burgisio. Se la pacifica convivenza, secondo alcuni, si dovrebbe fondare sull'annullamento dell'identità del gruppo linguistico italiano, che è anche fatta di sano attaccamento alla propria storia, ci si consenta di non essere affatto d'accordo. La Vittoria della prima guerra mondiale appartiene alla storia, così come la figura di Andreas Hofer. Si può vederla sotto diversi aspetti, criticarla od esaltarla, non si può cancellarla. C'è stata e le conseguenze persistono ancora oggi. Infatti, senza quella Vittoria, gli italiani oggi in Alto Adige non ci sarebbero. Questa è la ragione per la quale alcuni vorrebbero fare un'operazione di revisionismo, mettendo in dubbio l'epilogo del secondo conflitto mondiale. Sono passati ormai oltre ottant'anni e l'Alto Adige, che ha passato momenti difficili, è ora una provincia ricca grazie anche all'ampia autonomia di cui gode ed alle risorse finanziarie trasferite dallo Stato alla Provincia. Tutti siamo figli della stessa terra ma non tutti allo stesso modo, pare quasi che vi siano figli e figliastri. Assistiamo attoniti all'intitolazione di vie e piazze ad ex terroristi degli anni sessanta, protagonisti di quella lunga stagione di attentati che insanguinò la nostra terra e che richiese un alto tributo di sangue, soprattutto alle Forze dell'Ordine. Queste intitolazioni avvengono senza che nessun esponente della SVP, o dei suoi alleati del centro sinistra, si chieda se possano ferire la comunità di lingua italiana. si pretende però, da parte nostra, la rinuncia alla nostra storia ricorrendo alla mistificazione; il tentativo d'accostare la Prima Guerra mondiale al Fascismo è fin troppo palese. L'Italia nel 1918, conseguì l'ideale risorgimentale dell'unità nazionale fino ai suoi confini naturali. Questo enorme sforzo richiese il prezzo di 650.000 Caduti perché dimenticarli? Non hanno forse diritto Coloro che combatterono una guerra così devastante al ricordo? E gli italiani dell'Alto Adige non possono esserne orgogliosi come quelli che vivono nelle altre regioni? Pare di no! In Alto Adige tutto deve essere valutato, sezionato, ovattato, attenuato, affinché non possa infastidire la suscettibilità degli estremisti. Ma dall'altra parte non abbiamo riscontrato, fino ad oggi, analoga sensibilità. Il nome della piazza era cambiato solo per un accordo politico tra la SVP, che lo ha imposto, ed i partiti di centro sinistra che l'hanno accettato. La popolazione è stata esclusa. Eppure si sapeva benissimo che cosa avrebbe suscitato quella decisione. Alleanza Nazionale ha rimesso nelle mani dei cittadini il potere di decidere. Con una percentuale del 62%, tenuto conto che la popolazione di lingua tedesca è del 30%, i cittadini di Bolzano hanno dimostrato di volere il ritorno del nome tanto caro: quello della Vittoria!

Giorgio Holzmann è coordinatore di Alleanza Nazionale per l'Alto Adige

Sperimentazione

scolastico regionale per gli interventi connessi con la legge 440/1997.

Sarà opportuno altresì che, anche tenendo conto dei criteri espressi dal collegio dei docenti, il dirigente, nell'assegnazione alle sezioni, alle classi e alle attività sperimentali proceda alla massima valorizzazione delle professionalità presenti nell'istituzione scolastica al fine di qualificare al meglio gli interventi sperimentali. Nella scuola elementare la possibilità di attivare l'insegnamento della lingua inglese e l'alfabetizzazione informatica rappresenta connotazione essenziale del progetto di sperimentazione.

Per l'ottimizzazione delle risorse strumentali e professionali le istituzioni scolastiche potranno avvalersi degli interventi in rete di altre istituzioni presenti sul territorio.

Il progetto di sperimentazione, elaborato a cura delle scuole interessate, in funzione di una piena valorizzazione dell'autonomia scolastica:

- riguarda tutti gli aspetti del progetto nazionale e viene attivato nell'ambito della flessibilità organizzativa e metodologico-didattica prevista dal regolamento sull'autonomia scolastica;
- reca l'indicazione dei contenuti, degli obiettivi, degli strumenti da utilizzare, delle condizioni organizzative, dei procedimenti metodologici prescelti e delle relative fasi di attuazione;
- attesta l'avvenuta verifica delle condizioni di fattibilità ed individua le azioni di monitoraggio delle attività da porre in essere in funzione dei risultati da raggiungere;
- viene recepito nel Piano dell'Offerta Formativa;
- è realizzato in stretta collaborazione con le famiglie interessate;
- si avvale dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio, previsti dal contratto collettivo, che possono essere assolti anche sulla base di una apposita programmazione plurisettimanale;
- è assistito e sostenuto da strutture di supporto, consulenza e monitoraggio di livello regionale e nazionale;
- può avvalersi di consulenze scientifiche esterne (Università, IRRE, esperti).

C. Ammissioni anticipate (art. 1)

E consentita l'ammissione anticipata di bambini e bambine alla scuola dell'infanzia e alla prima classe della scuola elementare nel limite massimo delle disponibilità di posti nelle sezioni e nelle classi già costituite per il presente anno scolastico.

Le ammissioni sono consentite, relativamente alla scuola dell'infanzia e alla prima classe della scuola elementare, a coloro che compiono rispettivamente tre e sei anni entro il 28 febbraio 2003.

Le ammissioni avvengono senza procedere alla riapertura delle iscrizioni, in quanto esse non hanno natura di soddisfacimento di un servizio offerto alle famiglie, bensì, nell'attuale circostanza, rappresentano solamente un elemento costitutivo del complessivo progetto sperimentale di verifica della fattibilità della riforma.

L'ammissione dei bambini avviene nel rispetto della libera adesione delle famiglie, possibilmente in accordo, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, con gli asili nido eventualmente presenti sul territorio e d'intesa con le Amministrazioni comunali, e, per quanto riguarda la scuola elementare, con le istituzioni dell'infanzia del territorio.

Nel caso in cui il numero delle possibili ammissioni superi la disponibilità di posti nelle sezioni o nelle classi, il consiglio di circolo o di istituto definirà i criteri di selezione.

La quota di posti disponibili per il raggiungimento del tetto massimo di bambini per sezione può essere ridotta di due o tre unità per ciascun bambino di età inferiore ai tre anni ammesso alla frequenza anticipata della scuola dell'infanzia.

Le ammissioni anticipate non pregiudicano il diritto alla frequenza dei bambini già iscritti e comunque non possono essere attivate in presenza di liste di attesa.

Nel caso di accoglimento di bambini in anticipo di frequenza, le istituzioni scolastiche interessate curano - d'intesa con i Comuni - la collaborazione con gli asili nido eventualmente presenti sul territorio, anche per avvalersi di figure professionali specifiche mediante la sottoscrizione di apposita convenzione o la stipula di contratti d'opera con esperti esterni.

Anche in ragione della possibile presenza di alunni ammessi in anticipo alla frequenza della prima classe, la scuola elementare attiverà forme di raccordo pedagogico, didattico ed organizzativo con la scuola dell'infanzia, prevedendo la costituzione, ove possibile, di team integrati tra docenti della scuola elementare e quelli della scuola dell'infanzia presenti sul territorio, con il compito di facilitare l'accoglienza degli ammessi, la continuità dei processi educativi avviati, l'adattamento dei percorsi formativi individuali progettati.

D. Flessibilità organizzativa e didattica

In attuazione degli articoli 4 e 5 del Dpr 275/1999 le istituzioni scolastiche sperimentali

possono adottare le opportune flessibilità organizzative e didattiche per corrispondere meglio agli obiettivi individuati nel progetto di sperimentazione.

In particolare, per quanto attiene la scuola dell'infanzia (art. 5), la sperimentazione potrà determinare interventi specifici relativi a:

- riorganizzazione delle sezioni, anche in considerazione dell'eventuale ammissione alla frequenza anticipata di bambini;
- articolazione della funzione docente mediante ridefinizione delle competenze individuali e collegiali, caratterizzate da una differenziazione delle funzioni, connesse all'attività di coordinamento e agli impegni correlati all'attivazione di attività di intersezione;
- ristrutturazione degli spazi per sostenere in modo funzionale le attività educative deputate al conseguimento dei nuovi obiettivi formativi individuati dalle Indicazioni;
- scansione del tempo scuola in accordo con le indicazioni espresse dalle famiglie, e conse-

**Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete**



GIUSEPPE CIAMMARUCCONI

NO al salario

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di € 5 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

guente rimodulazione dei tempi didattici delle attività;

e) ridefinizione delle attività ricorrenti di vita quotidiana;

f) potenziamento dei tempi riservati all'accoglienza.

E' opportuno precisare che il progetto di sperimentazione del circolo didattico o dell'istituto comprensivo può anche prevedere l'adesione di un numero di scuole dell'infanzia inferiore a quelle amministrate dall'istituzione scolastica. Per quanto attiene la scuola elementare (art. 6) la sperimentazione può comportare per ogni classe prima:

a) un'organizzazione della prestazione docente in team, caratterizzata da una differenziazione di funzioni, connesse alla attività di tutoraggio e ai nuovi impegni organizzativi correlati all'attivazione dei laboratori, al fine di corrispondere a precisi compiti educativi;

b) un'articolazione dei tempi di servizio degli insegnanti, connessi con le nuove funzioni assegnate ai componenti del team, assicurando comunque in ciascuna classe una presenza temporale del docente tutor compresa tendenzialmente tra le 18 e le 21 ore settimanali di insegnamento frontale, e prevedendo flessibilità temporale dell'attività di coordinamento e di programmazione del team anche su base plurisettimanale, nel rispetto degli obblighi contrattuali di servizio;

c) un'organizzazione dei laboratori aperti agli alunni per gruppi di livello, di compito od elettivi, al fine di corrispondere agli obiettivi formativi individuati dalle Indicazioni e dal progetto sperimentale;

d) un adattamento dell'organizzazione sperimentale alle classi prime a tempo pieno nel rispetto degli elementi strutturali del progetto. Come precisato per la scuola dell'infanzia, è opportuno rammentare che il progetto di sperimentazione del circolo didattico o dell'istituto comprensivo può anche prevedere l'adesione di un numero di scuole elementari inferiore a quelle amministrate dall'istituzione scolastica.

Relativamente alla scuola dell'infanzia e alla scuola elementare, la sperimentazione prevede innovazioni comuni, tra cui, pure la previsione di talune differenze d'irpianto e funzionalità d'impiego, il portafoglio delle competenze individuali.

In merito, il progetto di sperimentazione comporta la predisposizione, d'intesa con le famiglie, del portafoglio delle competenze individuali da parte dei docenti della sezione (scuola dell'infanzia) e del docente tutor unitamente ai docenti del team (scuola elementare).

Il portafoglio, nel rispetto delle finalità individuate dalle Indicazioni, non può essere considerato "un mero contenitore, ma costituisce una collezione strutturata, selezionata e commentata/valutata di materiali particolarmente paradigmatici prodotti dal bambino, che consentono di conoscere l'ampiezza e la profondità delle sue competenze e, allo stesso tempo, della maggiore o minore pertinenza

degli interventi didattici adottati".

Tale strumento è principalmente deputato all'osservazione e alla descrizione accurata dei percorsi seguiti e dei progressi educativi raggiunti dal bambino nella scuola dell'infanzia, e alla valutazione e all'orientamento nella scuola elementare, nonché, in entrambi i settori scolastici, alla documentazione essenziale dei momenti significativi del percorso formativo del bambino e dell'alunno.

La materia predisposizione del portafoglio potrà avvenire in termini aperti e flessibili, attingendo, con opportuni adattamenti, alle migliori esperienze in materia.

E. Formazione del personale (art. 8)

All'interno del quadro delle iniziative generali di formazione previste per il personale della scuola (Direttiva 27 giugno 2002 n.74 e Direttiva 24.07.2002 n.87), tenendo conto altresì delle risorse finanziarie provenienti dagli specifici fondi della Legge n.440/97 (Direttiva 15 maggio 2002 n.53) vengono assicurate ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA a vario titolo coinvolti nella sperimentazione, opportune azioni di formazione in servizio.

Le iniziative programmate tengono conto delle finalità della sperimentazione che sono quelle di costituire un laboratorio di ricerca che accompagni il delicato processo di riforma tuttora all'esame del Parlamento, attraverso l'apporto di un circuito di scuole, che consenta di verificare i contenuti innovativi in relazione agli aspetti considerati nel decreto.

In tale prospettiva vengono a collocarsi coerentemente le più generali indicazioni della Direttiva n.74/2002, che, nella consapevolezza della capacità della scuola di essere fonte di conoscenza e di riflessione su se stessa, privilegiano gli interventi di ricerca azione mirati alla promozione dello sviluppo professionale del personale della scuola in funzione della progressiva valorizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca delle singole istituzioni scolastiche.

Per costituire un canale stabile e continuativo di collegamento tra dirigenti scolastici, docenti e amministrazione e realizzare un effettivo circuito di confronto e interazione tra scuola dell'infanzia ed elementare, il sistema rivelatosi più efficace è quello dell'e-learning integrato che assicura interventi formativi interattivi, personalizzabili, aggiornabili ed implementabili nel tempo. L'ambiente e-learning garantisce l'informazione e l'acquisizione di contributi significativi e pratiche didattiche che consentano di governare eventuali punti di problematicità.

Il programma specifico di formazione dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare si articola in fasi di progressiva e continua implementazione dei destinatari degli interventi formativi. La prima fase interesserà le 200 scuole impegnate nella sperimentazione, quella successiva sarà aperta alla partecipazione di tutti gli insegnanti.

Gli interventi di formazione per le scuole della sperimentazione saranno promossi dall'INDIRE attraverso la piattaforma: www.puntoedu.indire.it e saranno articolati su tre ambiti: quadro di sistema, inglese e informatica, secondo il modello già sperimentato per l'anno di formazione dei 62.000 docenti neoassunti.

Per il quadro di sistema saranno forniti contributi sulle ragioni e la struttura della riforma in generale e saranno previsti forum di discussione che favoriscano "la comunità virtuale" dei docenti che sperimentano.

Il supporto all'apprendimento precoce della lingua straniera (inglese) sarà realizzato attraverso interventi di formazione mirati all'ampliamento delle competenze linguistiche dei docenti (corsi, conversazione on line, attività in presenza con i tutor, borse di studio all'estero) e al potenziamento delle competenze metodologico-didattiche (corsi tematici, forum con le associazioni disciplinari, classi virtuali).

Il sostegno allo sviluppo delle competenze informatiche sarà effettuato con percorsi di formazione incentrati su alcune competenze di applicazione didattica delle nuove tecnologie, collegate alla formazione sulle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (Piano Nazionale di Formazione sulle Competenze Informatiche e Tecnologiche del Personale della Scuola, di cui alla C.M. n.55/2002).

Nella prospettiva di un intervento di ricercazione gli insegnanti potranno utilizzare per l'apprendimento dell'inglese un ambiente di e-learning integrato destinato ai bambini coinvolti nella sperimentazione.

Nell'ambito della seconda fase di sviluppo del piano, a tutte le scuole verrà offerta la possibilità di partecipare ad un percorso di formazione specifica sulla riforma. Tale partecipazione all'iniziativa potrà essere inserita da ciascuna istituzione scolastica nel proprio piano di formazione in servizio.

A tale riguardo si ricorda che la citata Direttiva n.74/2002 prevede che la quota del fondo destinata agli Uffici scolastici regionali sia volta prioritariamente alla realizzazione, a livello locale, e al conseguimento delle finalità informative/formative connesse ai processi di innovazione in atto o in itinere.

L'assistenza tecnica alle attività di formazione in entrambe le fasi di sviluppo del piano sarà fornita dagli ispettori tecnici operanti sul territorio e dai componenti dei gruppi regionali di

AESPI
Associazione Europea Scuola e Professionalità Insegnante

Via San Simeone, 2 - 20121 MILANO
Tel.: (+39)026436646
Fax: (+39)026430486
Cell.: 3387315646
E-mail: eurdevilla@iscalinet.it

24 ottobre 2002
ore 16-18
Sala Nuovo spazio Guicciardini
Via Macedonio Melloni, 3
Milano

AESPI, Prisma, Zetesis, Centrum Latinitatis Europae
con il patrocinio della Provincia di Milano
e dell'Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale
presentano

Il latino nella scuola media: motivazioni e metodi

Presiede il prof. Angelo Ruggiero, presidente di AESPI

Interventi:

Moreno Morani, professore di glottologia, Università di Genova: *Il latino lingua madre*

Giulia Regoliosi, direttore di Zetesis e docente di liceo classico: *Il latino tra medie inferiori e superiori*

Rainer Weissengruber, direttore del Centrum Latinitatis Europae: *Esperienze di insegnamento del latino fuori d'Italia*

Laura Longaretti, docente di lettere Scuola Media S. Tommaso Moro: *Esperienze di insegnamento del latino alla scuola media*

Interverrà l'assessore provinciale all'istruzione e all'edilizia scolastica
avv. Paola Frassinetti

supporto, costituiti presso gli Uffici scolastici regionali, oltre che dai membri del Gruppo centrale operante presso il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione.

F. Valutazione e monitoraggio (art. 10)

In coerenza con le finalità del progetto nazionale, per dare sviluppo al processo di qualificazione della scuola dell'infanzia e della scuola elementare, e, in particolare, per sostenere, preparare e verificare gli interventi di attuazione della riforma del sistema scolastico, vengono istituiti un Osservatorio nazionale ed Osservatori regionali.

Gli Osservatori, avvalendosi anche dei supporti tecnici dell'Amministrazione e della diretta collaborazione delle istituzioni scolastiche sperimentali, procederanno ad attivare monitoraggi e valutazioni delle diverse fasi di attuazione del progetto, rilevando processi ed esiti dell'innovazione, e proponendo, se del caso, gli opportuni orientamenti e suggerimenti per assicurare la coerenza delle attività sperimentali con gli obiettivi definiti.

Le istituzioni scolastiche, anche per tale interrelazione con l'Amministrazione e con gli Osservatori, procederanno alla individuazione del responsabile della sperimentazione.

Le azioni inerenti la valutazione dei processi e degli esiti, la raccolta della documentazione relative alle esperienze delle scuole sperimentali saranno sostenute attraverso il coinvolgimento rispettivamente dell'INVALSI e dell'INDIRE.

G. Risorse finanziarie

Per il sostegno dei progetti di sperimentazione sono attivabili tre forme di intervento:

- le risorse appositamente destinate dall'istituzione scolastica nell'ambito del programma annuale con impiego specifico di quota parte delle risorse assegnate in via ordinaria;
- le risorse, allocate presso gli Uffici scolastici regionali, relative al fondo per il finanziamento delle attività di aggiornamento e di formazione di cui al punto 2 della circolare 93 del 6 agosto 2002; attuativa della direttiva 27 giugno 2002 n. 74 per l'esercizio finanziario 2002;
- le ulteriori risorse costituite dall'apposito fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, così come determinate dalla quota perequativa assegnata agli Uffici scolastici regionali, in base alla direttiva 15 maggio 2002, n. 53, che il Direttore generale, a seguito delle richieste avanzate dalle istituzioni scolastiche, può assegnare.

Allo stesso modo è auspicabile che la specifica attività svolta dal responsabile della sperimentazione nell'istituzione scolastica, configurandosi come vera e propria funzione strumentale al piano dell'offerta formativa, possa essere opportunamente valutata in sede di contrattazione e compresa tra quelle considerate dall'art. 28 del CCNL 26.5.1999 e dall'art. 37 del CCNI 31.8.1999.

Inoltre i dirigenti scolastici, nell'ambito delle relazioni sindacali di istituto potranno autonomamente concertare con la RSU e con le altre organizzazioni sindacali esterne una eventuale specifica destinazione delle attuali risorse del fondo per riconoscere i maggiori impegni e carichi di lavoro del personale coinvolto nella sperimentazione.

H. Rapporti istituzionali

A livello regionale sono consigliate periodiche conferenze di servizio dei dirigenti scolastici delle istituzioni sperimentali per dare coesione ed unità ai processi di sperimentazione, individuare elementi di criticità e procedere agli opportuni correttivi.

Si ritiene opportuno intrattenere altresì rapporti con gli Enti locali dei territori interessati alla sperimentazione per la definizione dei criteri generali di intervento e di sostegno, anche in funzione delle prospettive di attuazione a regime della riforma del sistema di istruzione e di formazione.

In sede locale i dirigenti preposti alle istituzioni scolastiche sperimentali attivano relazioni sistematiche di servizio con i Comuni interessati, anche al fine di attuare puntuali interazioni con gli asili nido presenti sul territorio, ed eventualmente di avvalersi in convenzione di specifiche figure professionali.

I. Scuole non comprese nel progetto nazionale

Solamente le scuole autorizzate e comprese nei piani regionali per la sperimentazione possono dare attuazione integrale al progetto nazionale di sperimentazione di cui al decreto in oggetto, così come previsto dall'art. 11 del Dpr 8 marzo 1999, n. 275.

Tuttavia le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa di cui al citato Dpr 275/1999, possono procedere all'introduzione di innovazioni in campo organizzativo e didattico con riferimento agli specifici aspetti delle Indicazioni nazionali che non attengano a modifiche di ordinamento.

E senz'altro auspicabile che ciò avvenga non solo come momento di arricchimento professionale della docenza proiettata verso l'innovazione e la riqualificazione dell'offerta formativa, ma anche come sostegno ai processi di definizione della riforma del sistema scolastico.

Specifici interventi formativi, all'interno del piano di formazione e aggiornamento di cui alla citata direttiva n. 74/2002, riguarderanno anche il personale scolastico in servizio presso istituzioni non sperimentali, le quali, in una fase successiva, potranno avvalersi comunque delle opportunità formative offerte al personale delle scuole sperimentali.

L. Azioni di informazione destinate alle famiglie

Nei processi di cambiamento - soprattutto per quanto riguarda il ciclo primario e la scuola dell'infanzia - l'adesione, la collaborazione e la consapevolezza dei genitori sono fondamentali per la riuscita della riforma e per l'efficacia del lavoro dei docenti. Per tale motivo, i genitori potranno trovare nelle risorse del sistema di informazione e di formazione delle scuole e dell'Amministrazione non solo risposte puntuali alle loro domande, ma anche percorsi e occasioni che li mettano in grado di seguire e collaborare allo sviluppo delle capacità e alla crescita dei figli.

Per questa ragione, accanto alle iniziative per l'informazione e la formazione del personale scolastico realizzate dall'INDIRE, sarà aperto un apposito capitolo destinato ai genitori.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PASQUALE CAPO

Iniziative parlamentari



CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 2832
Presentata il 6 giugno 2002

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIBELLI ed altri

Istituzione del « Giorno della libertà e dell'indipendenza dei Popoli europei » in occasione della ricorrenza della storica data del 9 novembre 1989, giorno della caduta del muro di Berlino

ONOREVOLI COLLEGI! — Nella cultura storica dei cittadini italiani, sono scolpite le immagini trasmesse, il giorno 9 novembre 1989, dalle televisioni di tutto il mondo, che mostravano migliaia di tedeschi, spinti da un nobile desiderio di libertà, che facevano crollare il muro di Berlino, uno dei simboli più vergognosi della storia del nostro continente. La caduta del muro rappresenta per tutta l'Europa la fine dell'incubo dei regimi dittatoriali e totalizzanti. Poco dopo l'Europa spazzata da un vento di cambiamento ridefiniva i suoi confini con le dichiarazioni di indipendenza di Varavia, Praga, Budapest e, da ultimo, dei Paesi dell'ex Jugoslavia. Il 9 novembre 1989, è una data importante per l'Europa e per il nostro Paese, rappresenta la speranza nella possibilità di creare un'unione di Stati, liberi e democratici capaci di convivere in pace nel rispetto delle differenze e dei diritti fondamentali dell'uomo. La storia si ripete, le ideologie politiche sono spesso sfociate in regimi dittatoriali e totalizzanti, per questo motivo la memoria assume un ruolo fondamentale, non dimenticare vuol dire evitare di commettere gli stessi errori, ma soprattutto significa ricordare il sacrificio di chi ha lottato per la libertà e per la democrazia.

L'Europa unita è importante per il nostro futuro, questa unione non deve essere sancita soltanto da parametri economici, ma anche e soprattutto dalla sua ricchissima storia e dai punti in comune che nella tradizione « del vecchio continente » legano le Nazioni indipendenti in unico mosaico lastricato di comuni valori. Per questi motivi assume un ruolo di notevole interesse l'istituzione del «Giorno della libertà e dell'indipendenza dei Popoli europei». Questa giornata ha un valore simbolico, ma serve anche come occasione di riflessione sulla storia dell'Europa e sui crimini commessi in nome di cieche ideologie e di interessi economici e di potere. In occasione del «Giorno della libertà e dell'indipendenza dei Popoli europei» verranno organizzati cerimonie, iniziative, incontri indirizzati soprattutto alle giovani generazioni in modo tale da fare sopravvivere una coscienza storica che sia a garanzia dei valori della democrazia, della libertà e dell'autonomia e indipendenza di tutti i popoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Finalità).

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 9 novembre, data storica che segna la ricorrenza dell'anniversario della caduta del muro di Berlino, « Giorno della libertà e dell'indipendenza dei Popoli europei » al fine di ricordare le barbarie di tutti regimi dittatoriali che hanno caratterizzato negativamente il nostro continente, come monito di garanzia per la libertà e la convivenza pacifica dei Popoli europei nel rispetto della democrazia e dei diritti fondamentali dell'uomo.

2. In occasione del « Giorno della libertà e dell'indipendenza dei Popoli europei » sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti di riflessione, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, sui valori della democrazia e della libertà nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo in un'ottica di pacifica convivenza tra le varie identità nazionali che caratterizzano il nostro continente, troppo spesso ferito da barbare e cieche ideologie che hanno dato vita a regimi dittatoriali e totalizzanti.

ART. 2.
(Erltrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Disposizioni sullo stato giuridico dei docenti universitari

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

PROPOSTA DI LEGGE n. 743
Presentata il 12 giugno 2001

CAPO I

ART. 1.

(Docenza universitaria).

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:
« ART. 1. (Ruolo dei professori universitari). — 1. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
a) I fascia, professore ordinario; b) II fascia, professore associato; c) III fascia, professore ricercatore ».

2. Le disposizioni della presente legge garantiscono, nell'unità della funzione di docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, inquadrando in tre fasce di carattere funzionale con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

3. I professori universitari di ruolo adempiono compiti didattici nei corsi di diploma, di laurea e di dottorato nonché nelle scuole di specializzazione e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

4. Ciascuna delle tre fasce di cui al comma 2 è articolata sulla base di tre livelli stipendiali a cui si accede tramite procedure di valutazione, ai sensi dell'articolo 9.

5. Ai ruoli di professore universitario si accede solo attraverso la procedura di concorso di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210.

6. Ogni professore universitario è inquadrato nel settore scientifico-disciplinare per il quale ha superato la prova d'accesso o nel quale si trovava alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto disposto dall'articolo 19.

CAPO II

ART. 2.

(Dotazione organica dei professori universitari).

1. La dotazione organica su base nazionale dei professori universitari è definita dal seguente rapporto: un professore ordinario ogni due professori associati e ogni quattro professori ricercatori. Gli atenei, nella definizione o ridefinizione interna di tale dotazione organica, sono tenuti ad adeguarsi gradualmente alla medesima nel termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il rapporto numerico di cui al comma 1 si intende valido per ciascun settore scientifico-disciplinare, nonché per ogni singolo ateneo.

3. Gli articoli 3, 20, 21, 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono abrogati.

ART. 3.

(Compiti ed obblighi dei professori universitari).

1. L'insegnamento e la ricerca scientifica sono compiti fondamentali dei professori universitari ai quali sono garantiti la libertà di scelta di impostazione, i contenuti e la metodologia.

2. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi accademici ed agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l'organizzazione ed il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza.

3. Nello svolgimento dell'attività didattica i professori universitari sono obbligati ad attuare gli indirizzi di programmazione didattica, secondo quanto disposto dall'articolo 5, commi 5 e 6, in relazione agli obblighi formativi dei corsi di studio.

4. I professori universitari, inquadrati nei settori scientifico-disciplinari dell'area medico-sanitaria, assumono anche funzioni assistenziali per fini di didattica e di ricerca. I docenti medici delle facoltà di medicina e chirurgia possono accedere a due diverse opzioni di rapporto di lavoro all'interno dell'ateneo, di durata triennale, con possibilità di passaggio all'altra opzione alla scadenza di quella prescelta:
a) possibilità di non conferimento della dirigenza sanitaria e richiesta da parte del docente di accedere al tempo definito, ovvero al tempo pieno, ai sensi dell'articolo 4, assolvendo il medesimo debito orario dei docenti delle altre facoltà;
b) possibilità di conferimento della dirigenza sanitaria con le modalità e con gli obblighi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Tempo pieno e tempo definito).

1. L'attività didattica dei professori universitari è a tempo pieno o a tempo definito, con la sola esclusione della III fascia docente, professore ricercatore, a cui si applica esclusivamente il tempo pieno.

2. Ciascun professore universitario può optare tra il regime a tempo definito, equivalente ad un minimo di 300 ore annuali, e il regime a tempo pieno, equivalente ad un minimo di 500 ore annuali.

3. La scelta di cui al comma 2 deve essere effettuata tramite apposita richiesta da presentare al rettore dell'ateneo almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico.

4. L'elettorato passivo a tutte le cariche istituzionali di ateneo, di facoltà, di corso di laurea, di scuola di specializzazione, di dottorato e di dipartimento è esclusivamente riservato ai professori universitari che abbiano optato per il regime a tempo pieno.

ART. 5.

(Attività didattica).

1. L'attività didattica dei professori universitari è ripartita in: lezioni, esercitazioni, esami di profitto e di titolo, tutoraggio, attività seminariali, corsi di orientamento e corsi di istruzione permanente.

2. Ai fini del conseguimento dei titoli di diploma, di laurea e di dottorato, deve essere dedicato alle lezioni o alle esercitazioni un numero di ore pari a 120.

3. I professori universitari inquadrati nella I fascia, professore ordinario, e nella II fascia, professore associato, svolgono almeno un ciclo d'insegnamento per il corso di diploma o di laurea o di specializzazione nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza, oppure possono avere attribuiti dagli organi collegiali didattici competenti, con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di un solo ulteriore insegnamento per ciascun corso o modulo che, comunque, non dà diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.

4. I professori universitari inquadrati nella III fascia, professore ricercatore, su proposta degli organi collegiali competenti, svolgono un solo ciclo d'insegnamento per il corso di diploma o di laurea o di specializzazione nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

5. Gli organi collegiali didattici di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base della programmazione didattica, propongono agli stessi professori membri lo svolgimento di corsi di lezioni e di

esercitazioni, a scelta del docente.

6. La programmazione didattica tiene conto delle esigenze didattiche e degli impegni minimi previsti dalla normativa vigente ai fini di un'equilibrata distribuzione dei carichi didattici anche in considerazione del maggiore impegno derivante da corsi con elevato numero di studenti o che richiedano esercitazioni di laboratorio o presso altre strutture, nonché da altre eventuali attività didattiche.

7. Il docente, a qualunque livello appartenga, nel periodo dell'anno sabbatico è abilitato senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività di ricerca.

CAPO III

ART. 6.

(Reclutamento dei docenti).

1. L'accesso ai ruoli di professore universitario, al primo livello di ciascuna delle tre fasce, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito da] comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, è disciplinato ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210.

2. Il docente vincitore di un concorso per la III fascia, professore ricercatore, è confermato in ruolo a seguito di un periodo di prova della durata di due anni, che termina con un motivato giudizio da parte della facoltà di appartenenza. In caso di giudizio negativo il docente rimane alla classe stipendiale iniziale ed ha la facoltà di sottoporsi ad un nuovo giudizio dopo un ulteriore biennio. Prima della conferma in ruolo non ha possibilità di chiedere trasferimenti ad altro ateneo. Ove non usufruisca della possibilità di avallarsi di un secondo periodo di prova ovvero in caso di secondo giudizio negativo è esonerato dal servizio.

3. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

ART. 7.

(Riserva di posti messi a concorso).

1. I singoli atenei indicano i bandi di concorso, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210. Gli stessi atenei possono riservare un terzo dei posti banditi, per ciascuna delle due fasce superiori, ai docenti della stessa università che abbiano maturato, anche presso altre sedi, quindici anni di servizio nella fascia immediatamente inferiore.

2. La riserva di posti messi a concorso ha validità solo nei casi in cui i posti banditi tramite concorso libero siano in numero doppio rispetto ai posti previsti per il concorso riservato.

3. In base alle disponibilità finanziarie, le università calcolano l'esborso determinato dal bando di concorso riservato, di cui al comma 1, computando la spesa per lo stipendio dell'eventuale vincitore.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera f, della legge 3 luglio 1998, n. 210, il numero dei vincitori di un concorso riservato è pari al numero dei posti messi a concorso.

ART. 8.

(Contratti di insegnamento).

1. Le singole sedi universitarie possono stipulare contratti di insegnamento inquadrati nei livelli retributivi delle tre fasce di professore universitario con ricercatori degli enti pubblici, con docenti appartenenti ad altri atenei al fine di incentivare la mobilità dei docenti, nonché con studiosi reputati idonei con motivato giudizio approvato con votazione della facoltà che stipula il contratto. I contratti di insegnamento con docenti di altri atenei possono, di regola, essere stipulati solo qualora da parte dei docenti dell'ateneo stesso che propone il contratto esista l'indisponibilità a ricoprire quegli stessi insegnamenti. I contratti non danno comunque diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.

2. I contratti di cui al comma 1 prevedono altresì l'assunzione, per un periodo massimo di quattro anni, delle funzioni e delle indennità corrispondenti alla fascia immediatamente superiore a quella del docente che ha stipulato il contratto.

3. Il docente titolare di contratto è posto d'ufficio in congedo senza assegni dalla università di appartenenza per tutta la durata del contratto.

4. Il docente titolare di contratto che passi, attraverso concorso, alla fascia superiore può utilizzare il servizio svolto come titolare di contratto ai fini del computo degli anni necessari per la promozione al livello superiore, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9.

5. Ai sensi dell'articolo 25 e dell'articolo 100, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'attività di insegnamento e di ricerca, nonché la partecipazione agli organi accademici da parte dei professori a contratto, sono disciplinate dai regolamenti di ateneo. I regolamenti prevedono l'esclusione dei professori a contratto dall'elettorato passivo per qualsiasi carica accademica.

CAPO IV

ART. 9.

(Promozione al livello superiore).

1. Le fasce di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, sono articolate sulla base di tre livelli stipendiali a cui si accede tramite le procedure di valutazione di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Dopo cinque anni di permanenza nel primo o nel secondo livello stipendiale si può essere promossi, rispettivamente, al secondo o al terzo livello. La domanda può essere presentata al termine del quarto anno di permanenza già dopo quattro anni di permanenza nel livello, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 10 in tempo utile.

ART. 10.

(Valutazioni periodiche).

1. La promozione al livello stipendiale superiore a quello di appartenenza è disposta sulla base di valutazioni di merito dell'attività scientifica e didattica del docente interessato secondo procedure e criteri indicati in un apposito regolamento emanato da ciascun ateneo.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i principi generali a cui devono attenersi i regolamenti di cui al comma 1.

ART. 11.

(Commissione di valutazione).

1. A; fini di cui al comma 1 dell'articolo 10, è istituita, presso ciascuna facoltà, un'apposita commissione con lo scopo di valutare l'attività didattica, di ricerca e organizzativa di ciascun professore, nonché l'eventuale attività di partecipazione agli organi di governo dell'ateneo e, per i soli docenti dell'area medico-sanitaria, le eventuali attività di assistenza clinica svolte nel rispetto della presente legge.

2. La commissione di valutazione è composta da docenti universitari, di livello o di fascia superiore, appartenenti al settore scientifico-disciplinare del richiedente. Il numero dei componenti e le procedure sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 10.

3. La commissione di valutazione formula il proprio giudizio, motivandolo sulla base dei pareri espressi dai consiglieri delle facoltà presso cui è stata svolta l'attività del richiedente e dagli studenti che abbiano frequentato i corsi interessati.

4. Il docente che non superi l'esame di valutazione per il passaggio al livello stipendiale superiore, può ripresentare domanda quando siano decorsi due anni dal termine della precedente valutazione ed essere sottoposto nuovamente all'esame di merito, dopo tre anni dall'ultima valutazione.

ART. 12.

(Collocamento a riposo).

1. I professori universitari sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantasettesimo anno di età, fatti salvi i diritti acquisiti secondo quanto disposto dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai professori è comunque consentito di rimanere fuori ruolo sino al settantesimo anno di età, con i medesimi diritti di insegnamento e di partecipazione agli organi accademici e di ricerca, a condizione che gli organi competenti dell'ateneo prevedano la relativa copertura per il

Federazione Italiana Scuola

Roma, 10 SET. 2002

Ufficio Segreteria Generale

Prot. n. 1634

Al Ministro
Letizia Moratti
Viale Trastevere 76/a
00153 Roma

OGGETTO: richiesta unificazione numerazione atti emessi da parte dei vari uffici del MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca).

Con disappunto dobbiamo prendere atto che da circa un anno i diversi uffici del Ministero, anche a seguito della ristrutturazione, emanano note o atti normativi — quindi, con valenza generale — senza che questi siano contrassegnati dal numero generale progressivo che normalmente viene dato ai decreti, alle direttive e alle circolari ministeriali. La qualcosa come è ovvio, provoca non pochi inconvenienti nell'individuazione degli atti emessi da codesta Amministrazione.

Sarebbe quindi, quanto mai opportuno, che l'intera materia — l'emanazione di disposizioni da parte dei vari uffici del Ministero — venga ricondotta per quanto attiene all'individuazione dei singoli atti ad un'unica numerazione progressiva generale computerizzata su apposita e specifica base informatica, integrata con l'effettiva data di emanazione che dovrà necessariamente essere coincidente con quella della reale pubblicazione (il secondo numero di protocollo rimarrebbe di competenza dei rispettivi uffici), anche nella considerazione che il rispetto e la scrupolosa osservanza di tale procedura generale, ne faciliterebbe nel tempo l'esatta individuazione.

Grati per quanto la SV. vorrà disporre in merito, rimaniamo in attesa di cortesie assicurazioni ed inviamo distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Prof. Agostino Scaramuzza

finanziamento di nuovi concorsi e che sia consentito porre lo stipendio del professore fuori ruolo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Al momento del collocamento a riposo, i professori che ricoprono cariche accademiche hanno facoltà di mantenerle fino alla scadenza del mandato.

3. I professori possono optare per il posticipo del collocamento a riposo fino al compimento del settantesimo anno di età.

ART. 13.

(Trattamento economico).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo

recante norme per la disciplina del trattamento economico spettante ai professori universitari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) il raggiungimento del livello massimo della retribuzione per ciascuna fascia si consegue al terzo livello stipendiale, dopo aver superato con giudizio di merito positivo le due valutazioni relative al passaggio dal primo livello stipendiale al secondo e da quest'ultimo al terzo, come disposto dal comma 1 dell'articolo 10;
b) la retribuzione del terzo livello stipendiale di ciascuna fascia deve essere inferiore alla retribuzione del primo livello della fascia di docenza superiore;

I libri del mese

Settembre

Lunedì 16 settembre nella nostra sede di Trieste è stato presentato l'interessante libro-quaderno "La contesa di Parma" dinanzi ad un folto ed attento pubblico costituito da docenti e genitori.

Da quanti e quali pericoli sia minacciata, nella nostra scuola, la libertà dell'insegnante spesso l'opinione pubblica e, talvolta anche noi, non ci rendiamo completamente conto. Per questo giunge estremamente opportuna la pubblicazione di un volumetto. La contesa di Parma. Processo al professore che descrive l'ultimo episodio dell'autentica persecuzione che un insegnante della Città Ducale, Claudio Mutti, subisce...da sempre, con intermittenti crisi parossistiche, a causa delle sue opinioni politico-culturali, che hanno il torto di non essere "in linea" con quelle che il Sistema di potere culturale insindacabilmente considera "accettabili", "politicamente corrette" si direbbe oggi. Raccontare qui la vicenda della "Contesa" sarebbe del tutto fuor di luogo, visto che anche l'estensore del libro... lo fa benissimo e non vogliamo, quindi toglierne il piacere ai lettori.

Il volumetto è arricchito da una pensosa prefazione dello storico Franco Cardini.

ASEFI EDITORIALE - Tel. 0286463056 - Fax 02/804179
Riferimento Informativi: Web www.asefi.it - E-mail: info@asefi.it

Ottobre

Lunedì 14 ottobre a palazzo Isimbardi della provincia di Milano, Dario Vermi, vicepresidente della Provincia ha partecipato alla presentazione del nuovo libro di Luciano Garibaldi Editore da ARES. Oltre all'autore erano presenti il giornalista e scrittore Massimo Caprara e lo storico Massimo de Leonardis.

"La pista inglese" Chi uccise Mussolini e la Petacci.

La morte di Benito Mussolini e di Claretta Petacci resta ancora avvolta nel mistero. Chi ha premuto il grilletto? Chi fu l'effettivo mandante? Questo libro nasce tra le contraddizioni della «vulgata» ufficiale, per approdare nello stile dell'inchiesta d'autore a un'ipotesi sconvolgente su che cosa accadde veramente tra Dongo e Bonzanigo nella giornata del 28 aprile 1945. Già si sapeva che insieme con Mussolini scompare un ingente tesoro e i suoi più riservati documenti. Ora, la logica ricostruzione di Garibaldi, poggiata su solide testimonianze e avvalorata in Prefazione da Massimo Caprara, per vent'anni al fianco di Palmiro Togliatti, getta nuove luci sull'origine e la fine sia dell'«oro di Dongo» sia del fantomatico quanto verosimile carteggio che documentava i contatti tra il Duce e Winston Churchill (pp. 240)

Riferimento informativo: www.ares.mi.it

Finanziaria

(continuazione dalla pagina 5)

zione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico.

Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato idoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.

6. Ai fini di un'equa distribuzione sul territorio nazionale, l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale nell'ambito di un contingente di posti assegnato con il decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

7. Fermo restando il disposto di cui all'art. 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo periodo,

La scuola è un'istituzione e non un servizio.

Le economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma 4 del presente articolo sono destinate a incrementare le risorse annuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono destinati a incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale Ata, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 5.

8. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientali dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40 comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, emanato di concreto con il ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003. La indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà.

Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni bilanciate per consentire l'attivazione dei contratti.

d.d.l. - Università

(continuazione dalla pagina 7)

c) i tre livelli stipendiali iniziali per ciascuna fascia sono collegati a frazioni prefissate delle retribuzioni della magistratura e della dirigenza dello Stato;

d) la misura del trattamento economico subisce una maggiorazione del 60 per cento a favore dei professori universitari che optano per il tempo pieno.

2. I docenti già in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a godere del trattamento economico di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Ai professori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dell'area medica è data facoltà, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di avvalersi di integrazioni allo stipendio in relazione alle attività assistenziali svolte nelle strutture universitarie.

4. L'entità dell'integrazione di cui al comma 3, a totale carico del Fondo sanitario nazionale, è definita in sede di contrattazione collettiva nazionale.

5. Il terzo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

ART. 14.

(Compiti esclusivi).

1. Gli incarichi di rettore e di preside di facoltà possono essere affidati esclusivamente a professori ordinari a tempo pieno.

2. L'incarico di direttore di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di diploma o di laurea, di coordinatore di corso di dottorato e di direttore di scuola di specializzazione è, di regola, affidato a professori ordinari oppure associati a tempo pieno, fatti salvi i casi in cui manchi la disponibilità dei candidati o l'ateneo sia munito di statuto che preveda una diversa normativa. In tali ipotesi l'incarico può essere affidato anche ad un professore ricercatore a tempo pieno.

ART. 15.

(Altre attività).

1. Nell'ambito della propria autonomia normativa, ogni singolo ateneo può emanare propri regolamenti, recanti disposizioni che disciplinano le modalità di partecipazione dei professori alle attività didattiche e di ricerca svolte attraverso convenzioni o contratti effettuati dalla università stessa con soggetti terzi.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono prevedere:

a) la definizione dei criteri di selezione e di motivazione della scelta dei docenti a cui affidare l'incarico;

b) la trasparenza delle procedure;

c) l'informazione a tutti gli interessati;

d) la definizione dei criteri di attribuzione di eventuali premi.

ART. 16.

(Funzioni compatibili).

1. La funzione di professore universitario è compatibile con le seguenti attività, svolte nel rispetto del monte ore di cui all'articolo 4:

a) pubblicazione di libri, di articoli, di sussidi didattici e di qualunque altra forma di elaborazione del pensiero;

b) collaborazione con aziende editoriali e di informazione;

c) svolgimento di conferenze, di seminari e di altre attività di libero insegnamento.

2. La funzione di professore universitario a tempo definito è compatibile con le seguenti attività, svolte nel rispetto del monte ore di cui all'articolo 4:

a) attività professionali di consulenza; b) attività di assistenza legale;

c) attività di assistenza tecnica e scientifica;

d) attività di assistenza sanitaria ed equiparate in strutture private e non accreditate.

3. I proventi derivanti dalle attività compatibili di cui al comma 2 svolte presso locali o strutture degli atenei utilizzabili anche in altre strutture ivi disponibili devono essere così ripartiti: una metà quale integrazione stipendiale al docente che effettua l'attività stessa, l'altra metà all'ateneo di appartenenza che si impegna, con apposito regolamento, ad utilizzarla per il finanziamento delle attività di ricerca dello stesso docente e dei suoi eventuali collaboratori.

ART. 17.

(Funzioni incompatibili).

1. La funzione di professore universitario è incompatibile con l'esercizio dell'industria e del commercio e con ogni altra attività retribuita che comporti un rapporto continuativo di lavoro subordinato.

ART. 18.

(Norme applicabili).

1. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano per i professori ricercatori le norme sullo stato giuridico dei ricercatori, per i professori associati le norme sullo stato giuridico dei docenti di II fascia, e per i professori ordinari le norme sullo stato giuridico dei docenti di I fascia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

ART. 19.

(Norme transitorie).

1. I ruoli dei ricercatori e dei professori associati ed ordinari sono posti ad esaurimento.

2. I ricercatori universitari ed i professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico precedente nonché il trattamento economico stabilito dalle disposizioni vigenti.

3. I professori universitari che lo richiedano possono, su domanda, essere inquadrati nei nuovi ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, con le seguenti modalità:

a) gli ex ricercatori non confermati sono inseriti al primo livello della III fascia, corrispondente ai professori ricercatori, a seguito del superamento con esito positivo di un'apposita prova didattica;

b) gli ex ricercatori confermati sono inseriti, a seguito del superamento con esito positivo di un'apposita prova didattica, nella III fascia e nei seguenti livelli: al primo livello se con anzianità di servizio inferiore ai cinque anni; al secondo livello se con anzianità di servizio di almeno cinque anni; al terzo livello, solo in tale caso senza prova didattica, se con anzianità di servizio di almeno cinque anni e se titolari di affidamenti o supplenze presso corsi di laurea, di diploma o di specializzazione da almeno tre anni;

c) gli ex professori associati sono inseriti nella II fascia al livello da definire rispetto all'anzianità in ruolo;

d) gli ex professori ordinari sono inseriti nella I fascia al livello da definire rispetto all'anzianità in ruolo;

e) gli ex assistenti di ruolo sono inseriti al primo livello della III fascia;

f) gli ex incaricati stabilizzati sono inseriti nella III fascia al secondo livello;

g) gli ex tecnici laureati sono inseriti nella III fascia al primo livello, previo concorso riservato;

h) gli ex contrattisti clinici e gli ex medici interni sono inseriti nella II fascia al primo livello, previo concorso periferico riservato ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

4. Al personale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), spetta esclusivamente il trattamento economico inerente alla rispettiva qualifica universitaria. Al personale di cui al medesimo articolo 3, comma 4, lettera b), che assolve un debito orario complessivo tra attività istituzionale universitaria ed assistenziale, certificato con mezzi strumentali, pari a quello previsto in sede di contrattazione collettiva per i dirigenti sanitari ospedalieri, spetta l'integrazione economica prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 20.

(Norme finali).

1. Gli atenei adottano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche e le disposizioni regolamentari di loro competenza. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca applica adeguate sanzioni amministrative agli atenei inadempienti.

Decreto Legge

(continuazione dalla pagina 5)

1. Al fine di attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, è autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002, allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da ripartire tra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a favore delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attività istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.

2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. La relativa spesa è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi.

Art. 6.

Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori

1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le università»

c) dopo il comma 3 è aggiunto in fine, il seguente:

«3 - Bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono

Lo Spoils-System

(continuazione dalla pagina 1)

l'esaltazione della cultura del privato che dilagò fino a raggiungere il parossismo si arrivò persino a modificare il rapporto di lavoro degli statali che divenne di natura privatistica, si offrì al sindacalismo Confederale ormai "concertato" un più ampio spazio di contrattazione nel lavoro statale.

Le basi per il nuovo corso erano già state poste con il decreto n. 29/93, ma la legge n. 59/97 e la normativa successiva del governo Olivista ha consentito tutta una serie di capovolgimenti e di nomine negli alti gradi dell'Amministrazione. Il tutto è stato suggerito dalla cultura d'importazione americana (fatta propria dal Pds) dello spoils-system.

Nel 2001 poi avendo vinto le elezioni, è arrivata al governo la Cdl (Casa delle Libertà) che ha impiegato più di un anno per far approvare una leggina (Frattini) la n. 145/2002 e - nonostante le premesse - non c'è stata la volontà e la forza di ribaltare il corso delle cose.

La verità è che quando non si è in possesso di una cultura propria da "spendere" si finisce per recepire e gestire quella altrui con i risultati che lasciano quanto meno perplessi. In campagna elettorale la Cdl aveva promesso efficienza, professionalità (assicurata dalla continuità) ed invece si è protratto ed aggravato quello stato di precarietà tra il personale (a tutti i livelli) che, iniziato con Berlinguer, è continuato fino ad oggi. Dopo un periodo così lungo di incertezza e di attesa con movimenti di personale conseguente ad accorpamenti di strutture non portati ad esecutività si è allungato oltre ogni limite al MIUR un clima di precarietà che ha finito per delegittimare tutto e tutti; i contratti a termine e il ricorso a personale esterno alla struttura (tre Direttori Generali) hanno finito per aggravare ancora di più una situazione di malessere al limite dello "sfascio". Certamente non era questo ciò che l'elettore aveva sperato si realizzasse al MIUR con la vittoria della Cdl.

Poiché in democrazia il politico è di passaggio avevamo ritenuto che il funzionario della Pubblica Amministrazione rappresentasse nel tempo non solo la continuità del servizio, ma proprio il particolare "status" (praticamente a vita) costituisse per il cittadino una garanzia e per il funzionario "un'autonomia" dal politico. Ora invece tutto è cambiato e grazie alla cultura della precarietà, funzionari di cinquant'anni possono - se non graditi al politico di turno - vedersi rifiutare il rinnovo contrattuale con le ovvie conseguenze.

Questa è la nuova logica nella pubblica Amministrazione dove il concorso e il valore del merito nella carriera sono stati sostituiti dalla "cooptazione" degli amici (chiamata diretta) con la conseguenza che l'impiego statale è destinato a diventare sempre più politico e meno pubblico.

Questa logica di tipo aziendale e di natura privatistica non può essere accettata. Se la tanto decantata novità doveva essere questa, dobbiamo amaramente concludere, che la delusione è molto forte.

A.S.

equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1 conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado".

Articolo 7

Attività di servizio per gli studenti universitari

1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai colleghi universitari legalmente riconosciuti, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, quali, in particolare, le attività di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.

2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, al comma 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "All'istruttoria dei

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto punito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.

Dato a Roma addì 25 settembre 2002

e-mail: sindacatofis@tiscalinet.it

Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXV - NUOVA SERIE - N. 7 - 8 Settembre - Ottobre 2002

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione M. Beatrice - A. Biancofiore - M. D'Ascola - G. De Donno
A. Di Nicola - M. Falcone - N. Vadalà - L. Mangano
G. Mariscotti - F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24
Amministrazione 00185 Roma - Tel. 064940519 - Fax 064940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994
Stampa: Lito Tip 82 srl - Via del Fosso Galleria, 13 - Tel. 0661905982 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati é degli autori.

Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 25/10/2002 - Stampato il 29/10/2002